Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 260

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 settembre 1980** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	**L. 68.000**
Semestrale	» » »	» **36.000**
Annuo	senza supplementi ordinari	**L. 52.000**
Semestrale	» » »	» **28.000**

Un fascicolo **L. 250** - Supplementi ordinari: **L. 300** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo **L. 250** per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Campania

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1980, n. 568.

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione di culto e di religione denominata « Papa Paolo VI », in Pescara, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 568. Decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione di culto e di religione denominata « Papa Paolo VI », in Pescara. La fondazione viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Filomena Colapietra con atto pubblico 22 aprile 1978, n. 107301 di repertorio, a rogito dott. Cristiano Napoleone, notaio in Pescara, consistente in un fabbricato realizzato su un terreno di are 25.35 sito in Pescara, via Tavo, in mobili e suppellettili esistenti nel fabbricato anzidetto e in mobili e suppellettili esistenti nel fabbricato di via Caduti del Forte, 27, Pescara, il tutto descritto nella perizia giurata 5 marzo 1978 del geom. Gabriele Granchelli e valutato in L. 639.740.000 dall'ufficio tecnico erariale di Pescara.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 569.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Maria Goretti vergine e martire, in Falconara Marittima.

N. 569. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Ancona 1° gennaio 1974, integrato con due decreti datati 10 gennaio 1974 e 9 novembre 1977 e con due dichiarazioni datate 1° febbraio 1976 e 9 novembre 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Maria Goretti vergine e martire, in Rione Marconi del comune di Falconara Marittima (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 245

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 570.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Paolo della Croce, in Follonica.

N. 570. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Massa e Populonia, ora Massa Marittima e Piombino, in data 20 maggio 1977, integrato con dichiarazione 22 settembre 1977, relativo all'erezione della parrocchia di S. Paolo della Croce, in località Pratoranieri del comune di Follonica (Grosseto).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 244

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 571.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Nicola e Lucia, in Lamezia Terme.

N. 571. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale dei SS. Nicola e Lucia, in Lamezia Terme (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 243

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1980, n. 572.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Madonna del buon consiglio, in Augusta.

N. 572. Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Siracusa 11 ottobre 1976, integrato con postilla aggiuntiva di pari data e con due dichiarazioni datate 9 novembre e 10 dicembre 1978, relativo: *a*) alla soppressione della parrocchia della Madonna del buon consiglio, in Rizzolo di Buccheri (Siracusa), e all'incorporazione del territorio nella limitrofa parrocchia di S. Ambrogio, in Buccheri; *b*) all'erezione della parrocchia della Madonna del buon consiglio nella chiesa di S. Lucia vergine e martire, in Augusta (Siracusa), con il trasferimento in essa del beneficio parrocchiale della Madonna del buon consiglio, in frazione Rizzolo del comune di Buccheri.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 *settembre* 1980
Registro n. 15 *Interno, foglio n.* 246

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 settembre 1980.

Scioglimento del consiglio comunale di San Marco la Catola.

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di San Marco la Catola (Foggia) si è dimostrato incapace di provvedere al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione per il 1980.

Infatti le sedute consiliari, all'uopo tenute il 18 aprile 1980, il 3, il 17, il 21 e il 27 maggio del corrente anno, risultavano tutte infruttuose.

Essendo, intanto, scaduto il termine entro il quale il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, a norma delle vigenti leggi, la sezione di Foggia del comitato regionale di controllo, con provvedimento del 12 giugno 1980, diffidava quel consiglio comunale ad approvare il bilancio di previsione entro quindici giorni, con l'espressa avvertenza; portata a conoscenza di tutti i consiglieri, che, in caso di persistenza nell'inottemperanza al predetto obbligo, sarebbero stati adottati i provvedimenti sostitutivi previsti dalla legge.

Nella seduta comunale del 28 giugno 1980, il predetto documento contabile non veniva approvato.

Conseguentemente l'organo regionale di controllo, con provvedimento del 7 luglio 1980, nominava un commissario *ad acta* il quale, in data 17 luglio c.a. procedeva all'approvazione, in via sostitutiva, del bilancio di previsione del 1980.

Il prefetto di Foggia, allora, ha proposto, ai sensi dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, lo scioglimento di quel civico consesso.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al preposto scioglimento atteso che il predetto consiglio non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di

previsione del 1980, anche dopo la scadenza del termine entro il quale era tenuto a provvedervi tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di San Marco la Catola (Foggia) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Domenicantonio Spina Diana.

Roma, addì 25 agosto 1980

Il Ministro dell'interno: ROGNONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di San Marco la Catola (Foggia) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione 1980 negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 4 della legge 22 dicembre 1969, n. 964/323, del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 e 106 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Marco la Catola (Foggia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Domenicantonio Spina Diana è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 settembre 1980

PERTINI

ROGNONI

(8624)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1980.

Sostituzione di componenti del comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 marzo 1947, n. 247;

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1970, e successive modificazioni;

Visto l'art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, relativo alla composizione del comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 novembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1978, relativo alla nomina dei componenti il comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni di cui al predetto art. 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 giugno 1967, n. 417, relativa alla corresponsione di gettoni di presenza ai membri di comitati e commissioni;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo al divieto di corrispondere ai dirigenti indennità proventi e compensi dovuti in connessione con la loro carica;

Visto l'art. 2 della legge 15 novembre 1973, n. 734, relativo al divieto di corrispondere al personale statale indennità, premi, compensi, gettoni di presenza per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'amministrazione statale;

Visto il telescritto n. 5122 del 17 maggio 1980, con il quale il Ministero degli affari esteri designa a far parte del comitato il consigliere d'ambasciata dott. Livio Muzi Falconi quale membro effettivo ed il prof. Renato Liguori quale membro supplente;

Considerata l'opportunità di procedere alle conseguenti modifiche della composizione del comitato in questione;

Decreta:

Art. 1.

Il consigliere d'ambasciata dott. Livio Muzi Falconi, del Ministero degli affari esteri, è chiamato a far parte, quale membro effettivo, del comitato consultivo per le temporanee importazioni ed esportazioni, di cui all'articolo 221 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, in sostituzione del prof. Renato Liguori.

Il prof. Renato Liguori, del Ministero degli affari esteri, già membro effettivo del comitato suddetto, è nominato membro supplente.

Art. 2.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e le relative spese faranno carico al cap. 1092 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1980, ed ai corrispondenti capitoli per i successivi anni finanziari.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1980

Il Ministro: MANCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1980
Registro n. 2 Commercio estero, foglio n. 262

(7836)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Danesi caffè, in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di caffè, di origine e provenienza Zaire, la ditta Danesi caffè di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di F.B. 2.500.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5749905 rilasciato dalla Banca commerciale italiana in data 18 ottobre 1976;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Trieste tra il 19 gennaio e il 18 febbraio 1977 con un ritardo, quindi, di trentatre-sessantadue giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700857 del 5 settembre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che le giustificazioni addotte dall'operatore (mancanza al momento dello sbarco, della polizza di carico della merce) avrebbero potuto essere attendibili se, appena ricevuto il documento mancante, l'operatore avesse provveduto a nazionalizzare in una sola volta l'intera partita, mentre l'importazione ha avuto luogo frazionatamente e in un periodo relativamente ampio; per cui tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Danesi caffè di Roma, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana di Roma, nella misura del 5% di F.B. 2.500.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7387)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata da Meleleo Fedele e Alemanni Agata, in Lecce.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma, senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di autovetture usate di origine e provenienza R.F. di Germania, i signori Meleleo Fedele e Alemanni Agata di Lecce hanno effettuato pagamenti anticipati a favore di beneficiari diversi, di cui ai seguenti modelli *B*-Import emessi dal Credito italiano di Lecce:

mod. *B*-Import n. 1161678 del 7 novembre 1972 di D.M. 7.050;

mod. *B*-Import n. 1161682 del 21 dicembre 1972 di D.M. 45.000;

mod. *B*-Import n. 1263009 del 16 maggio 1973 di D.M. 14.000;

mod. *B*-Import n. 1263010 del 15 maggio 1973 di D.M. 30.000;

mod. *B*-Import n. 1263015 del 4 giugno 1973 di D.M. 90.000;

Considerato che a fronte di detti pagamenti anticipati da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952,

n. 1126, è stata rilasciata per conto dei citati signori ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che dalla documentazione prodotta si rileva: che per i pagamenti anticipati di cui ai modelli *B*-Import numeri 1161678 e 1263009 gli operatori non erano tenuti al versamento della cauzione perché i singoli regolamenti non raggiungevano i limiti fissati del decreto ministeriale 26 ottobre 1967, per cui le relative operazioni non rientrano nell'ambito della legge 20 luglio 1952, n. 1126; che a fronte dei modelli *B*-Import numeri 1161682, 1263010 e 1263015 risulterebbero effettuate, nei termini, importazioni per un totale di D.M. 101.163,55 ed un rimborso di valuta per D.M. 24.271,54, mentre per i residuali D.M. 39.464,91 non risulterebbe avvenuta alcuna importazione, né peraltro, può essere ritenuta valida, ai fini valutari, la esibizione, da parte degli interessati, di fatture invalidate dalla dogana, stante l'impossibilità di riferirle con precisione ai regolamenti anticipati di cui ai detti tre modelli *B*;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 85224 del 18 maggio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che con la documentazione trasmessa non è stata fornita la prova dell'avvenuta importazione di autovetture per D.M. 39.464,91, e che, conseguentemente, non è possibile escludere, ai sensi della legge numero 1126/1952, le responsabilità degli operatori;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1126 del 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento della cauzione, prestata a mezzo di fidejussione sostitutiva del Credito italiano di Lecce, nella misura del 5% di D.M. 39.464,91, quota parte dei modelli *B*-Import numeri 1161682, 1263010 e 1263015;

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7384)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta SVOA - Società vastese olii alimentari S.p.a., in Vasto.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di milletrecentotrentatre cartoni contenenti olio di oliva, di origine e provenienza Argentina, la ditta SVOA - Società vastese olii alimentari S.p.a. di Vasto ha effettuato un pagamento anticipato di $ 23.274,18 di cui al mod. *B*-Import numero 3052290 rilasciato dal Banco di Roma - Roma, in data 22 marzo 1973;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 23 luglio 1973 con un ritardo, quindi, di giorni novantatre rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 230299 del 5 giugno 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che merce per $ 34,92 non è mai stata nazionalizzata in quanto risultata mancante allo sbarco. La residua merce per $ 23.239,26 è stata nazionalizzata in ritardo, secondo quanto dichiarato dall'operatore, a causa della scarsa conoscenza, da parte dello stesso, delle norme di disciplina valutaria e dell'insufficiente assistenza da parte della banca agente;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 17 aprile 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta SVOA - Società vastese olii alimentari S.p.a. di Vasto, mediante fidejussione del Banco di Roma, nella misura del 5% di $ 23.239,26 quota parte di cui al mod..*B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7385)

DECRETO MINISTERIALE 24 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta SPI-CAR S.r.l., in Roma.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di trecentoquarantacinque cartoni per complessivi kg 8.274 di carne congelata (v.d. 02.01), di origine e provenienza Argentina, la ditta SPI-CAR S.r.l. di Roma ha effettuato un pagamento anticipato di $ 24.793,80 di cui al modello *B*-Import n. 5308243 rilasciato dal Banco di Roma in data 10 novembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Fiumicino il 10 gennaio 1976 con un ritardo, quindi, di giorni trentuno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 707550 del 2 febbraio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la merce sarebbe stata acquistata allo stato estero dalla Searn che non avrebbe perfezionato nei termini l'operazione per mancanza di spazio nei propri magazzini; che la ditta, più volte sollecitata dall'Ufficio italiano dei cambi a produrre documentazione giustificativa, non ha presentato né le bollette doganali né la richiesta documentazione, né chiarimenti in ordine alla differenza di peso riscontrata tra la merce sbarcata all'arrivo, quella introdotta nei magazzini e quella rivenduta;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 5 luglio 1978 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta SPI-CAR S.r.l. di Roma, mediante fidejussione del Banco di Roma, nella misura del 5% di $ 24.793,80 di cui al modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7386)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mira Lanza S.p.a., in Genova.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 7 agosto 1978 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di olio di palma, di origine e provenienza Cameroun, la ditta Mira Lanza S.p.a. di Genova ha effettuato un pagamento anticipato di F.F. 1.583.630 di cui al modello *B*-Import n. 3944776 del 20 agosto 1974;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni d'importazione concernenti l'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Genova tra il 15 ottobre e il 3 dicembre 1974 con un ritardo, quindi, di venticinque-settantatre giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione per merce del valore di F.F. 623.630 e per il rimanente importo di F.F. 960.000 nei termini previsti;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*),

trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 880166 del 10 dicembre 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che il ritardato sdoganamento sarebbe stato determinato da una serie di circostanze aziendali di carattere puramente speculativo e che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Mira Lanza S.p.a. di Genova, mediante fidejussione della Banca Passadore di Genova, nella misura del 5% di F.F. 623.630 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7383)

DECRETO MINISTERIALE 26 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta IME - Industria macchine elettroniche. in Pomezia.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di una partita di macchine da calcolo elettroniche (v.d. 94.52), di origine e provenienza Hong Kong, la ditta IME - Industria macchine elettroniche di Pomezia ha effettuato un pagamento anticipato di $ 17.877,32 di cui al mod. *B*-Import numero 6280384 rilasciato dalla Banca commerciale italiana in data 26 gennaio 1978;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 6 aprile 1978 con un ritardo, quindi, di giorni dieci rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 704683 del 10 agosto 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta ha motivato il ritardo con le agitazioni sindacali delle proprie maestranze, peraltro non fornendone alcuna prova, e che la merce di cui trattasi risulta allibrata in dogana in data precedente al regolamento anticipato;

Considerato pertanto che tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, n. 1126, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta IME - Industria macchine elettroniche di Pomezia, mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, nella misura del 5% di $ 17.877,32 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7382)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Tetraclor » 8 capsule, della ditta Proter S.p.a., in Opera. (Decreto di revoca n. 6187/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 20 febbraio 1961 e 23 maggio 1962, con i quali venne registrata al n. 12575, a nome della ditta Proter S.p.a., già con sede in Milano, ora con sede e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro, 38, codice fiscale n. 00867740151, la specialità medicinale denominata « Tetraclor » 8 capsule, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa, sita presso la suddetta sede;

Considerato che la suddetta specialità medicinale è a base di cloramfenicolo associato e tetraciclina e che, alla luce delle nuove conoscenze scientifiche è da ritenersi terapeuticamente superata in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche, così come contestato alla ditta in data 9 aprile 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la detta interessata ha inviato le controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Tetraclor » 8 capsule, registrata al n. 12575 in data 20 febbraio 1961 e 23 maggio 1962, a nome della ditta Proter S.p.a., codice fiscale n. 00867740151, con sede e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro, 38.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7926)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Silicrema antibiotica » tubo pomata g 30, della ditta Farmaceutici dott. Brilli-Cattarini e C. S.p.a., in Pesaro. (Decreto di revoca n. 6174/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visti i decreti in data 13 maggio 1955 e 23 marzo 1976, con i quali venne registrata al n. 10025, a nome della ditta Farmaceutici dott. Brilli-Cattarini e C. S.p.a., con sede in Milano, via Abbondio Sangiorgio, 20, e successivamente in Pesaro, via Mastrogiorgio, 22, la specialità medicinale denominata « Silicrema antibiotico » tubo da g 30 di pomata, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa sita in Pesaro, strada Adriatica, 14;

Considerato che non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della validità e razionalità di essa in relazione alle indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione alla luce delle attuali conoscenze scientifiche come contestato alla ditta in data 26 febbraio 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata non ha presentato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Silicrema antibiotica » tubo da g 30 di pomata, registrata al n. 10025 in data 13 maggio 1955 e 23 marzo 1976, a nome della ditta Farmaceutici dottor Brilli-Cattarini e C. S.p.a., con sede in Milano, via Abbondio Sangiorgio, 20, e successivamente in Pesaro, via Mastrogiorgio, 22.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7927)

DECRETO MINISTERIALE 3 luglio 1980.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Dimacetina » 8 capsule, della ditta Dima - Laboratori biofarmaceutici, in Roma. (Decreto di revoca n. 6176/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 17 marzo 1959, col quale venne registrata al n. 13905 la specialità medicinale denominata « Dimacetina », nella confezione da 8 capsule, a nome della ditta Dima - Laboratori biofarmaceutici, codice fiscale n. 00437050586, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Ugo Bassi, 20, prodotta presso l'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata, in quanto non risulta agli atti sufficiente dimostrazione della razionalità di essa in relazione alle proprie indicazioni terapeutiche ed alla via di somministrazione poichè il preparato contiene CAF in associazione, come contestato alla ditta in data 6 aprile 1979;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1), del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Atteso che la ditta interessata ha inviato le proprie controdeduzioni;

Sentito il Consiglio superiore di sanità nella seduta del 21 novembre 1979;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Dimacetina », nella confezione da 8 capsule, registrata al n. 13905 in data 17 marzo 1959, a

nome della ditta Dima - Laboratori biofarmaceutici, codice fiscale n. 00437050586, con sede e domicilio fiscale in Roma, via Ugo Bassi, 20.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della regione a statuto speciale Sicilia ed i competenti organi delle restanti regioni a statuto ordinario e speciale sono tenuti all'esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 luglio 1980

Il Ministro: ANIASI

(7928)

DECRETO MINISTERIALE 10 luglio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montefibre S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di apparecchiature elettroniche, di origine e provenienza Giappone, la Montefibre S.p.a., con sede in Milano, ha affettuato un pagamento anticipato di Yen 3.113.000 mediante il mod. *B*-Import n. 5456739 rilasciato dalla filiale di Milano del Banco Lariano in data 5 luglio 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 29 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che le dichiarazioni di importazione relative all'operazione predetta sono state accettate dalla dogana di Milano nei termini per un importo di Yen 1.178.000 e, per il rimanente valore di Yen 1.935.000, dalla dogana di Napoli, cui la seconda tranche di merce era stata inviata in C.M.E. dalla dogana di Genova, con un ritardo di giorni trentuno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota numero 492908 del 10 gennaio 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che l'interessata ha attribuito detto ritardo alla particolare complessità delle pratiche doganali concernenti il trasferimento del secondo lotto di apparecchiature da Genova, porto di sbarco, a Napoli, ove le stesse erano destinate;

Considerato che la nave vettrice risulta giunta a Genova il 29 luglio 1977 e non, come erroneamente indicato dalla istante, il 28 agosto 1977 e che, pertanto, il lungo tempo occorso per il rilascio del documento doganale di trasferimento (cinquantaquattro giorni) non può essere conseguenza delle ragioni sopra addotte;

Considerato altresì che la Montefibre, invitata dall'Ufficio italiano dei cambi a fornire ulteriore e più precisa documentazione in ordine al menzionato tardivo adempimento, ha confermato quanto in precedenza comunicato;

Considerato, infine, che la giustificazione della società istante non può essere considerata idonea ad escluderne, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1126/1952, la imputabilità per la ritardata parziale importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge 20 luglio 1952, n. 1126, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Montefibre S.p.a. di Milano, mediante fidejussione del Banco Lariano, nella misura del 5% di Yen 1.935.000, quota parte del modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 luglio 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7381)

DECRETO MINISTERIALE 22 luglio 1980.

Modificazione allo statuto della Cassa di risparmio di Pisa.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967 ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, approvato con decreto ministeriale 15 marzo 1972, e successive modificazioni;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione della predetta Cassa in data 12 marzo 1980 e dell'assemblea dei soci della Cassa stessa in data 26 marzo 1980;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza salvo a dare comunicazione del presente provvedimento al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prima riunione;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 55 dello statuto della Cassa di risparmio di Pisa, con sede in Pisa, in conformità al testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 luglio 1980

Il Ministro: PANDOLFI

MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA CASSA DI RISPARMIO DI PISA

Art. 55. — Le operazioni ipotecarie in forma di mutuo dovranno essere ammortizzate in un periodo massimo di anni 20 con rate costanti comprensive di capitale ed interessi, oppure con rate formate da quote di capitale costanti maggiorate degli interessi scalari.

Le rate dovranno avere periodicità non superiore a 6 mesi. Potrà essere concesso un periodo di preammortamento massimo di tre anni, limitando il periodo di ammortamento così da non superare, in ogni caso, il limite di anni 20 di cui al primo comma.

Eccezionalmente potrà essere consentito il rimborso in una unica soluzione ed in tal caso la durata del mutuo non potrà superare gli anni 5.

Nel caso di cui sopra ed in quello di concessione di un periodo di preammortamento, la parte mutuataria è tenuta a corrispondere gli interessi sulla somma mutuata, con periodicità almeno semestrale, pena la decadenza dal beneficio del termine.

Le operazioni ipotecarie in forma di apertura di credito in conto corrente avranno durata non superiore ad anni 5; eccezionalmente la loro durata potrà essere protratta per altri 5 anni, con proroga tacita di anno in anno.

Le operazioni ipotecarie in forma cambiaria dovranno essere estinte in un periodo massimo di anni 5 con decurtazioni semestrali e, in linea eccezionale, anche annuali, tali che corrispondano alla fine di ogni anno almeno ad un quinto dell'ammontare originario.

Dovranno essere adottate le cautele necessarie affinché la ipoteca iscritta a garanzia di operazioni cambiarie resti ferma ed operativa di effetti giuridici fino all'estinzione delle cambiali, anche se siano state concesse rinnovazioni con o senza decurtazione.

I prestiti contro ipoteca di primo grado su titoli del debito pubblico saranno effettuati secondo le modalità stabilite dalle leggi ad essi relative, per la durata non superiore a 15 anni e nei limiti del 50% del valore di borsa accertato all'atto della stipulazione.

Visto, *il Ministro del tesoro*
PANDOLFI

(7564)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1980.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tariffe di capitalizzazione e di condizioni di polizza presentate dalla S.p.a. SAI - Società assicuratrice industriale, in Torino.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1952, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della S.p.a. SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita, di tariffe di capitalizzazione, da utilizzare per contratti collettivi, e di condizioni particolari di polizza;

Viste le note tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate la seguente tariffa di assicurazione sulla vita, le sottoindicate condizioni di polizza ed i seguenti tassi di premio in estensione di tariffa già approvata, presentati dalla S.p.a. SAI - Società assicuratrice industriale, con sede in Torino:

tariffa 46, relativa all'assicurazione di un capitale, crescente annualmente, al pari del premio, del 4% composto, pagabile in caso di premorienza dell'assicurato o, in caso di sopravvivenza, al termine del periodo contrattuale;

condizioni particolari di polizza della tariffa 46, comprensive della clausola di adeguamento PRESS - Previdenza speciale SAI;

condizioni particolari di polizza relative alla clausola di adeguamento PRESS - Previdenza speciale SAI da applicarsi ai contratti stipulati con la tariffa 30 - assicurazione mista a premio annuo costante (tariffa autorizzata con decreto ministeriale 30 ottobre 1978, numero 11702);

condizioni particolari di polizza relative alla clausola di adeguamento PRESS - Previdenza speciale SAI, da applicarsi ai contratti stipulati con la tariffa 66 - assicurazione di rendita differita a premio annuo con controassicurazione (tariffa autorizzata con decreti ministeriali 31 marzo 1962, n. 4446 e 12 gennaio 1978, n. 11142);

tassi di premio in estensione della tariffa n. 67 - rendita vitalizia differita a premio unico senza controassicurazione, approvata con decreti ministeriali 17 febbraio 1966, n. 5606 e 12 agosto 1975, n. 9687.

Art. 2.

Sono altresì approvate, per la società indicata all'art. 1, le sottoindicate tariffe di capitalizzazione da utilizzare per contratti collettivi e condizioni di polizza:

tariffa n. 192 relativa alle operazioni di capitalizzazione, a premio annuo, secondo un tasso di interesse tecnico del 4,50 % annuo composto;

condizioni particolari di polizza della tariffa di capitalizzazione n. 192, comprensive della clausola di adeguamento PRESS - Previdenza speciale SAI;

tariffa n. 191 relativa alle operazioni di capitalizzazione, a premio unico, secondo un tasso di interesse tecnico del 4,50 % annuo composto;

condizioni particolari di polizza della tariffa di capitalizzazione n. 191 comprensive della clausola di adeguamento PRESS - Previdenza speciale SAI.

Roma, addì 28 luglio 1980

p. *Il Ministro*: MAGNANI NOYA

(7628)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1980.

Aggiornamento del personale tecnico adibito al controllo dei prodotti sementieri.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera;

Considerato che a norma dell'ultimo comma dell'articolo 21 della citata legge, le operazioni di controllo dei prodotti sementieri devono essere affidate a personale autorizzato con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, che approva il regolamento di esecuzione della predetta legge n. 1096/71, ed in particolare l'art. 18;

Visti i propri decreti di autorizzazione 7 luglio 1972, 11 gennaio 1973, 28 giugno 1973, 17 giugno 1974, 17 maggio 1975, 5 luglio 1976, 30 giugno 1977, 17 ottobre 1978, 10 settembre 1979;

Vista la proposta formulata con lettera numero S/306/AF/mv in data 16 giugno 1980 dell'Ente nazionale sementi elette (ENSE) con sede in Milano, delegato ad effettuare il controllo e la certificazione del materiale sementiero con decreto ministeriale 17 febbraio 1972;

Ritenuto di accogliere la citata proposta dell'ENSE;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 21 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, sono autorizzati ad effettuare le operazioni di controllo dei prodotti sementieri, in aggiunta ai tecnici già autorizzati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, i seguenti tecnici non dipendenti dell'ENSE:

Cesati Ugo, laurea in scienze agrarie - Rudiano (Brescia), 14 marzo 1945;

Danzi Claudio, laurea in scienze agrarie - Cremona, 28 settembre 1952;

Leandri Gabriele, diploma di perito agrario - S. Giovanni in Croce, 3 febbraio 1958;

Malfagia Umbro, laurea in scienze agrarie - Senigallia (Ancona), 4 agosto 1948;

Molinaro Gianni, diploma di perito agrario - Palestro (Pavia), 3 giugno 1952;

Poma Oreste, diploma di perito agrario - Rivarolo Cremonese, 26 febbraio 1930;

Pregnolato Renzo, laurea in scienze agrarie - Vercelli, 21 aprile 1945;

Restani Mario, diploma di perito agrario - Isola della Scala (Verona), 30 settembre 1945;

Sarasso Giuseppe, laurea in scienze agrarie - Rudiano (Brescia), 14 marzo 1945;

Schiavon Mariano, diploma di perito agrario - Ponte S. Nicolò (Padova), 14 aprile 1950;

Silini Innocente Mario, diploma di perito agrario - Azzano Mella (Brescia), 22 aprile 1945;

Vertuani Rosalina, diploma di perito agrario - Zevio (Verona), 22 settembre 1960;

Zorzi Ezio, diploma di perito agrario - Gussago (Brescia), 22 febbraio 1950;

Cavaliere Luigi, laurea in scienze agrarie - Montagnana (Padova), 24 marzo 1953;

Pasetto Lorella, diploma di perito agrario - Verona, 25 giugno 1960.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui al precedente articolo concessa con il decreto ministeriale 7 luglio 1972 al perito agrario Cappelli Fernando è revocata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1980

Il Ministro: MARCORA

(7818)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1980.

Determinazione del costo unitario degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione meccanografica dei ruoli emessi nell'anno 1979 dagli enti impositori diversi dallo Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1974, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al Consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto il secondo comma dell'art. 5 della citata convenzione approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, che affida al Ministro delle finanze il potere di determinare la spesa per stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione dei ruoli degli enti diversi dallo Stato;

Vista la nota 20 luglio 1979, n. 02421, con la quale il predetto Consorzio chiede che sia determinato il costo degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1979;

Considerato che il Consorzio ha adottato i medesimi criteri di determinazione già praticati in passato, indicando, sulla base del calcolo effettuato, un costo unitario per articolo di ruolo di L. 7,32;

Considerato che il Provveditorato generale dello Stato - Div. XI, con nota n. 577447 del 24 ottobre 1979, ha confermato per la parte di propria competenza la congruità degli importi indicati dal C.N.E. per l'addebito degli stampati agli enti impositori;

Considerato che l'ufficio tecnico erariale, con nota n. 28651/I del 16 giugno 1980, ha dichiarato per la parte di propria competenza, congruo per ciascun articolo di ruolo un costo di L. 7,29 calcolato su analisi dei dati forniti dal Consorzio;

Determina:

Il costo degli stampati, schede e supporti magnetici per la compilazione meccanografica dei ruoli degli enti impositori diversi dallo Stato nella misura di L. 7,29 (lire sette e ventinove centesimi) per ogni articolo di ruolo, relativamente all'anno 1979, in esecuzione della convenzione approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974.

Roma addì 23 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8587)

DECRETO MINISTERIALE 23 agosto 1980.

Determinazione del costo unitario degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione meccanografica dei ruoli emessi nell'anno 1978 dagli enti impositori diversi dallo Stato.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 13 giugno 1952, n. 693;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1974, con il quale è stata approvata la convenzione stipulata con il Consorzio nazionale obbligatorio tra gli esattori delle imposte dirette in carica per la meccanizzazione dei ruoli, costituito con decreto presidenziale 2 agosto 1952, in virtù della quale è stato affidato al Consorzio medesimo il servizio della compilazione dei ruoli esattoriali con sistemi e mezzi meccanografici;

Visto il secondo comma dell'art. 5 della citata convenzione approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974, che affida al Ministro delle finanze il potere di determinare la spesa per stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione dei ruoli degli enti diversi dallo Stato;

Viste le note 4 maggio 1979, n. 01545 e 20 luglio 1979, n. 02373, con le quali il predetto Consorzio chiede che sia determinato in L. 5 (cinque) il costo unitario degli stampati, schede e supporti magnetici occorrenti per la compilazione dei ruoli non erariali per l'anno 1978;

Considerato che il Consorzio ha adottato i medesimi criteri di determinazione unitaria dei costi già praticati in passato;

Considerato che il Provveditorato generale dello Stato, Div. XI, con nota n. 576236 pervenuta in data 11 ottobre 1979, ha confermato, per la parte di propria competenza, la congruità degli importi indicati dal C.N.E. per l'addebito degli stampati agli enti impositori;

Considerato che l'ufficio tecnico erariale, con nota n. 27305/I B del 16 giugno 1980, per la parte di propria competenza, ha dichiarato congruo per ciascun articolo di ruolo il costo di lire cinque indicato dal Consorzio;

Determina:

Il costo degli stampati, schede e supporti magnetici per la compilazione meccanografica dei ruoli degli enti impositori diversi dallo Stato nella misura di L. 5 (cinque) per ogni articolo di ruolo, relativamente all'anno 1978, in esecuzione della convenzione approvata con decreto ministeriale 27 dicembre 1974.

Roma, addì 23 agosto 1980

Il Ministro: REVIGLIO

(8586)

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1980.

Piano di riparto delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo, distinte in duroni e altre ciliege dolci sciroppate e in amarene sciroppate, usufruibili dell'aiuto comunitario da assegnare alle aziende di trasformazione che hanno già lavorato il prodotto nella campagna 1979-80 nonchè a quelle che iniziano la produzione nella campagna 1980-81.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1152/78 del Consiglio, del 30 maggio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 516/77 introducendo un regime di aiuti per taluni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1639/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, che reca ulteriori modifiche al regolamento (CEE) n. 516/77 estendendo il regime di aiuti ad altri prodotti trasformati a base di ortofrutticoli;

Visto il regolamento (CEE) n. 1460/80 del Consiglio, del 9 giugno 1980, che limita la concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo per la campagna 1980-81;

Visto il regolamento (CEE) n. 1467/80 della commissione del 10 giugno 1980, che stabilisce le modalità relative alla limitazione della concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege sciroppate;

Considerata la necessità di emanare il piano di riparto relativo alla campagna 1980-81 delle quantità di ciliege conservate allo sciroppo usufruibili dell'aiuto comunitario, da assegnare alle aziende di trasformazione che hanno già lavorato il prodotto nella campagna 1979-80, nonché a quelle che iniziano la lavorazione nella campagna 1980-81;

Attesa l'esigenza di provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

La concessione dell'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, della sottovoce ex 20.06 B della tariffa doganale comune, è limitata per la campagna 1980-81, per le aziende che operano nel territorio nazionale, a 95.758 quintali nel caso di duroni e altre ciliege dolci sciroppate, e a 31.629 quintali nel caso di amarene sciroppate, quantitativi pari, rispettivamente, all'83,45% e all'89,73% di quelli prodotti nella campagna 1979-80.

Per le aziende che iniziano l'attività di trasformazione nella campagna 1980-81, l'aiuto alla produzione è limitato a 1.914 quintali per i duroni e le altre ciliege dolci sciroppate, e a 632 quintali per le amarene sciroppate, quantitativi pari al 2% di quelli suscettibili di beneficiare dell'aiuto di cui al precedente comma.

Art. 2.

Per effetto del precedente art. 1 l'aiuto alla produzione per le ciliege conservate allo sciroppo, meglio specificate nel precedente articolo, viene limitato, per ogni singola impresa di trasformazione avente causa, alle quantità stabilite nel piano di riparto, allegato n. 1, parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 settembre 1980

Il Ministro: MARCORA

ALLEGATO 1

PIANO DI RIPARTO DELLE QUANTITA' DI CILIEGE CONSERVATE ALLO SCIROPPO, DISTINTE IN DURONI E ALTRE CILIEGE DOLCI SCIROPPATE E IN AMARENE SCIROPPATE, CHE POSSONO USUFRUIRE DELL'AIUTO COMUNITARIO, ASSEGNATE NELLA CAMPAGNA 1980/81 ALLE SOTTOINDICATE AZIENDE AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEI REGOLAMENTI CEE CITATI NELLE PREMESSE DEL PRESENTE DECRETO.

Aziende di trasformazione che hanno prodotto ciliege conservate allo sciroppo nella campagna 1979-80	Duroni e altre ciliege dolci sciroppate q.li	Amarene sciroppate q.li
—	—	—
1) Cirio S.p.a. - S. Giovanni a Teduccio	7.115	—
2) Feger S.p.a. - Angri (Salerno)	3.738	—
3) Doria S.p.a. - Angri (Salerno)	15.798	—
4) Eredi Donato Mancuso - Sarno (Salerno)	9.128	—
5) Soc. G. Arciello S.a.s. - Maddaloni (Caserta)	9.869	3.149
6) C.I.A. S.p.a. - Nocera Superiore (Salerno)	2.133	—
7) The Imperial Fruit Company - Avella (Avellino)	7.473	5.372
8) Hero S.p.a. - Verona	—	2.783
9) Allione industria alimentare - Tarantasca (Cuneo)	—	1.796
10) Cesarin S.p.a. - Padova	12.454	—
11) Parma Sole - Cooperativa conserve vegetali - Parma	4.531	10.160
12) Toschi S.p.a. - Vignola (Modena) .	2.574	3.276
13) Saclà S.p.a. - Asti	12.205	—
14) S.A.I.A.C.E. S.p.a. - Monselice (Padova)	5.305	—
15) La Cesenate S.p.a. - Cesena . . .	631	1.736
16) S.A.T.O. S.r.l. - Trento . . .	—	3.357
17) Giuseppe Faiella - Industria conserve alimentari - Scafati (Salerno)	2.804	—
Totale . .	95.758	31.629

Aziende di trasformazione che iniziano la produzione di ciliege conservate allo sciroppo nella campagna 1980-81	Duroni e altre ciliege dolci sciroppate q.li	Amarene sciroppate q.li
—	—	—
1) Ditta Bruno Passariello fu Andrea - Cancello Scalo (Caserta)	957	316
2) Conserve Alimentari Morley S.r.l. - Scafati (Salerno)	957	316
Totale . . .	1.914	632

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(8691)

DECRETO MINISTERIALE 17 settembre 1980.

Assoggettamento dello Zuccherificio del Volano S.p.a., in Genova, alla procedura di amministrazione straordinaria prevista dalla legge 3 aprile 1979, n. 95.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi;

Vista la sentenza depositata il 29 luglio 1980 con cui il tribunale di Bologna ha accertato lo stato di insolvenza della S.p.a. Zuccherificio del Volano, con sede legale in Genova, via Porta degli Archi 3/15 e sede amministrativa ed effettiva in Bologna, via Cesare Boldrini n. 6, nonché il collegamento della stessa società con la S.p.a. Romana zucchero e quindi con la S.p.a. Mario Maraldi, ai sensi dell'art. 3, primo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, e la sua assoggettabilità alla procedura di amministrazione straordinaria;

Visto il proprio decreto 3 aprile 1979 emesso di concerto con il Ministro del tesoro e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 aprile 1979, n. 97, con cui è posta in amministrazione straordinaria la Mario Maraldi S.p.a., con sede in Forlì, è nominato commissario l'ing. Luciano Dori ed è autorizzata per anni due la continuazione dell'esercizio dell'impresa predetta;

Ritenuto che sussistono gli estremi stabiliti dall'art. 3 del predetto decreto per disporre l'amministrazione straordinaria della indicata S.p.a. Zuccherificio del Volano quale società collegata alla S.p.a. Romana zucchero e quindi alla S.p.a. Mario Maraldi, autorizzare la continuazione dell'esercizio di impresa per anni due e nominare commissario la stessa persona già nominata tale nella procedura di amministrazione straordinaria disposta con decreto 3 aprile 1979, a carico della S.p.a. Mario Maraldi;

Decreta:

Art. 1.

Lo Zuccherificio del Volano S.p.a., con sede legale in Genova, via Porta degli Archi 3/15, è posto in amministrazione straordinaria collegata con quella della S.p.a. Mario Maraldi, secondo le norme della legge 3 aprile 1979, n. 95.

Art. 2.

E' autorizzata la continuazione dell'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge citata.

Art. 3.

E' nominato commissario il dott. ing. Luciano Dori, nato a Lastra a Signa (Firenze) il 23 gennaio 1923.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sui seguenti quotidiani: il Resto del Carlino, Il Corriere della Sera, il Sole-24 Ore.

Sarà altresì comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese e per esso alla cancelleria del competente tribunale.

Il presente decreto sarà integralmente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 settembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(8690)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 183

Corso dei cambi del 18 settembre 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	848,80	848,80	848,80	848,80	—	848,75	848,70	848,80	848,80	848,80
Dollaro canadese	725,60	725,60	725,50	725,60	—	725,55	725,50	725,60	725,60	725,60
Marco germanico	475,78	475,78	476,05	475,78	—	475,75	475,71	475,78	475,78	475,75
Fiorino olandese	437,55	437,55	437,70	437,55	—	437,50	437,50	437,55	437,55	437,55
Franco belga	29,666	29,666	29,66	29,666	—	29,65	29,651	29,666	29,666	29,66
Franco francese	204,60	204,60	204,70	204,60	—	204,55	204,60	204,60	204,60	204,60
Lira sterlina	2030,20	2030,20	2029,10	2030,20	—	2030,15	2031 —	2030,20	2030,20	2030,20
Lira irlandese	1792,50	1792,50	1792 —	1792,50	—	—	1792,50	1792,50	1792,50	—
Corona danese	153,85	153,85	153,90	153,85	—	153,80	153,90	153,85	153,85	153,85
Corona norvegese	175,55	175,55	175,55	175,55	—	175,50	175,54	175,55	175,55	175,55
Corona svedese	204,49	204,49	204,50	204,49	—	204,45	204,47	204,49	204,49	204,45
Franco svizzero	519,75	519,75	519,70	519,75	—	519,70	519,53	519,75	519,75	519,75
Scellino austriaco	67,20	67,20	67,24	67,20	—	67,20	67,19	67,20	67,20	67,20
Escudo portoghese	17,25	17,25	17,12	17,25	—	17,25	17,10	17,25	17,25	17,25
Peseta spagnola	11,566	11,566	11,5860	11,566	—	11,55	11,56	11,566	11,566	11,55
Yen giapponese	3,989	3,989	3,99	3,989	—	3,95	3,987	3,989	3,989	3,98

Media dei titoli del 18 settembre 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	61,200
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,075
» 5,50 % » » 1968-83	84,650
» 5,50 % » » 1969-84	81,500
» 6 % » » 1970-85	79,450
» 6 % » » 1971-86	77,150
» 6 % » » 1972-87	73,150
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,050
» 10 % » » 1977-92	81,150
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,700
» » » » 1- 3-1979/81	99,750
» » » » 1- 7-1979/81	99,300
» » » » 1-10-1979/81	99,850
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,750
» » » » 1- 5-1979/82	97,650
» » » » 1- 7-1979/82	97,550
» » » » 1-10-1979/82	97,600
» » » » 1- 1-1980/82	98,750
» » » » 1- 3-1980/82	99,750
» » » » 1- 1-1980/83	97,775
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	98,200
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,800
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,850
» » » 12 % 1- 4-1982	95,250
» » » 12 % 1-10-1983	92,350
» » » 12 % 1- 1-1984	92,600
» » » 12 % 1- 4-1984	92,725
» » » 12 % 1-10-1984	92,475
» » » 12 % 1-10-1987	89,950

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 settembre 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	848,75
Dollaro canadese	725,55
Marco germanico	475,745
Fiorino olandese	437,525
Franco belga	29,658
Franco francese	204,60
Lira sterlina	2030,60
Lira irlandese	1792,50
Corona danese	153,875
Corona norvegese	175,545
Corona svedese	204,48
Franco svizzero	519,64
Scellino austriaco	67,195
Escudo portoghese	17,175
Peseta spagnola	11,563
Yen giapponese	3,988

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di statistica (base) presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Firenze è vacante la cattedra di statistica (base) alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(8669)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di S. Lazzaro di Savena

Con decreto 16 giugno 1980, n. 997, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di alveo abbandonato dello scalo Remigio in comune di S. Lazzaro di Savena (Bologna) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, mappali $58^{1}/_{2}$ (mq 59); $58^{1}/_{3}$ (mq 148); $58^{1}/_{4}$ (mq 141); $64^{1}/_{2}$ (mq 176); $64^{1}/_{3}$ (mq 51); $64^{1}/_{4}$ (mq 124); $64^{1}/_{5}$ (mq 36); $64^{1}/_{6}$ (mq 145); $64^{1}/_{7}$ (mq 42); $64^{1}/_{8}$ (mq 93); $87^{1}/_{5}$ (mq 24) della superficie complessiva di mq 1.039 ed indicato nel verbale di delimitazione e allegata planimetria in scala 1 : 2000 rilasciati il 2 marzo 1979 dall'ufficio tecnico erariale di Bologna di concerto con l'ufficio speciale del genio civile per il Reno di Bologna, verbale di delimitazione e allegata planimetria che fanno parte integrante del citato decreto.

(8671)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Bollate

Con decreto 16 giugno 1980, n. 838, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di ex alveo abbandonato del torrente Nirone, in comune di Bollate (Milano) segnato nel N.C.T.R. del comune medesimo al foglio n. 39 mappali 166 (mq 90); 160 (mq 90); 170 (mq 35); 169 (mq 150) della superficie complessiva di mq 365 ed indicato nella planimetria rilasciata il 12 luglio 1978 dall'ufficio tecnico erariale di Milano, planimetria che fa parte integrante del citato decreto.

(8672)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Sostituzione del commissario liquidatore della « Cooperativa Patriarca - Soc. coop. a r.l. - per azioni », in Reana del Rojale

Con deliberazione 27 agosto 1980, n. 3175, la giunta regionale ha nominato, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, commissario liquidatore della « Cooperativa Patriarca - Soc. coop. a r.l. - per azioni » in Reana del Rojale (Udine), costituita il 19 novembre 1977, con rogito notaio Squatrito, registro società n. 6905, il dott. Antonino Gioia, commercialista in Udine, piazza Duomo n. 12, in sostituzione del dott. Ugo Di Martino, che ha ricusato l'incarico.

(8582)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso ad otto posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il regio decreto-legge 28 settembre 1934, n. 1587, e successive estensioni, concernente i requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle amministrazioni dello Stato;

Viste le norme sul reclutamento ed avanzamento degli ufficiali dell'Aeronautica militare, approvate con regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, e successive aggiunte e modificazioni;

Visto il decreto-legge 22 febbraio 1937, n. 220, e successive aggiunte e modificazioni, concernente l'ordinamento dell'Aeronautica militare;

Vista la legge 5 luglio 1952, n. 989, concernente il riordinamento dei ruoli degli ufficiali dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente le disposizioni relative allo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, concernente norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai corsi dell'accademia aeronautica ed ai concorsi per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo nei ruoli dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto ministeriale 24 dicembre 1973, concernente i titoli di studio validi per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1974, registro n. 8 Difesa, foglio n. 80;

Vista la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli e per esami, a otto posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

Art. 2.

Gli ufficiali del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione possono percorrere la carriera fino al grado di colonnello.

Art. 3.

Possono essere ammessi al concorso, in seguito a loro domanda, i cittadini italiani con i requisiti e sotto l'osservanza delle condizioni che seguono:

1) abbiano conseguito in un istituto della Repubblica uno dei seguenti diplomi: diploma di ragioniere e perito commerciale, diploma di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma di perito per il turismo;

2) abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventisettesimo, o se sottufficiali dell'Aeronautica militare in possesso del diploma di ragioniere e perito commerciale, di perito aziendale e corrispondente in lingue estere, diploma di perito per il turismo, il trentaseiesimo anno di età, alla data del presente decreto; detti limiti sono aumentabili:

di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro purchè complessivamente il candidato non superi il quarantesimo anno di età alla data del presente decreto;

3) abbiano tenuto sempre buona condotta civile e morale;

4) siano in possesso della idoneità psicofisica richiesta per il servizio militare incondizionato da ufficiale in servizio permanente effettivo, comprendente anche l'idoneità al volo.

A tal fine i candidati saranno invitati, con lettera raccomandata, dal Ministero della difesa - Direzione generale del personale militare dell'Aeronautica a sottoporsi a visita medica presso gli istituti medico-legali dell'Aeronautica militare per l'accertamento del possesso dei requisiti psicofisici graduati nelle seguenti tre categorie: 1ª ottimo, 2ª buono, 3ª sufficiente.

Contro l'esito di tale visita non è ammesso appello.

I candidati dovranno presentarsi alla visita medica muniti di documenti d'identità personale.

Art. 4.

Il termine per la presentazione delle domande è di trenta giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione, sottoscritta dal candidato, dovrà essere redatta in carta da bollo ed essere inviata al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma.

Il candidato dovrà dichiarare nella domanda:

cognome e nome e, per i sottufficiali dell'Aeronautica militare invocanti l'attribuzione del maggiore limite di età, grado, ruolo e specialità;

la data e il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune ove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio posseduto;

la posizione nei riguardi del servizio militare.

Il candidato dovrà altresì dichiarare, nella domanda, la lingua o le lingue estere (non più di due, scelte fra quelle precisate al successivo art. 6) nelle quali desideri sostenere l'esame o gli esami facoltativi.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati con o senza prole e per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Nella domanda i candidati dovranno, inoltre, indicare il recapito presso il quale desiderano ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'indicazione del codice di avviamento postale ed, eventualmente, del numero telefonico. Gli stessi, se non coniugati, dovranno, altresì, indicare il recapito della famiglia d'origine (ivi compreso, possibilmente, il numero telefonico).

Il candidato ha l'obbligo di notificare tempestivamente le successive, eventuali variazioni del proprio recapito, mediante lettera raccomandata, da inviare al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma. Roma.

Si intenderanno irrevocabilmente esclusi dal concorso quei candidati la cui presentazione a visita medica ed alle prove di esame non fosse avvenuta nelle date prescritte per il mancato arrivo, in tempo utile per le chiamate, della comunicazione di cambio di domicilio.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal cancelliere dell'ufficio giudiziario del luogo di residenza del concorrente.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio e, per i militari in servizio, il visto del comando di Corpo.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tale fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non saranno prese in considerazione quelle domande prodotte dopo il termine stabilito. Per quelle domande che risultassero formalmente irregolari, il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

I militari in servizio, stante il termine perentorio della produzione delle domande al Ministero, dovranno trasmetterle direttamente al Ministero stesso, ma incombe loro l'obbligo d'informare l'autorità dalla quale dipendono, che eventualmente farà conoscere al Ministero se abbia osservazioni da muovere in proposito.

Art. 5.

La commissione di esami sarà nominata con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in prove scritte obbligatorie, in prove orali obbligatorie ed in prove orali facoltative, nelle seguenti materie e secondo i programmi annessi al presente decreto:

a) prove scritte obbligatorie:

amministrazione e contabilità generale dello Stato;
computisteria e ragioneria;

b) prove orali obbligatorie:

computisteria e ragioneria;
elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo;
amministrazione e contabilità generale dello Stato;
economia politica e scienza delle finanze;

c) prove orali facoltative:

lingue estere, limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, tedesca, francese e spagnola.

Le prove scritte avranno luogo a Roma presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4 alle ore 8, secondo il seguente diario:

12 novembre 1980: amministrazione e contabilità generale dello Stato;

13 novembre 1980: computisteria e ragioneria.

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nella sede e nei giorni sopraindicati, muniti di documento d'identità personale.

La commissione esaminatrice presiederà allo svolgimento degli esami scritti e per ciascuna prova formulerà tre temi tra i quali, a cura di un candidato, verrà estratto a sorte un tema che costituirà oggetto della prova.

I temi verranno svolti dai candidati sotto la sorveglianza di due o più membri della commissione, nel tempo massimo di cui all'unita tabella. Durante lo svolgimento della prova i candidati non potranno comunicare tra di loro e con persone estranee alla commissione, nè consultare libri o manoscritti ad eccezione dei testi di legge e decreti ammessi dalla commissione esaminatrice. Pertanto verranno senz'altro esclusi dagli esami i candidati che contravvenissero alle anzidette disposizioni.

I lavori e la bozza dovranno essere scritti esclusivamente a pena di nullità, su carta fornita dalla commissione e portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione stessa.

I candidati, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione nè altro contrassegno, metteranno il lavoro, la bozza ed i fogli non utilizzati nella busta grande. Scriveranno il proprio nome e cognome, la data e il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiuderanno nella busta piccola. Porranno, quindi, anche la busta piccola nella grande che sarà chiusa e consegnata al presidente della commissione od a chi ne fa le veci, che apporrà, trasversalmente sulla busta, la propria firma e la data della consegna, in modo che risulti compreso il lembo di chiusura e la restante parte della busta stessa.

La commissione provvederà alla revisione dei lavori scritti nonchè alle votazioni, assegnando un punto di merito espresso in ventesimi.

Saranno ammessi agli esami orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno 14/20 nelle prove scritte obbligatorie e non meno di 12/20 in ciascuna di esse.

La durata di ciascuna prova è stabilita di massima negli allegati programmi; il punto di merito nelle singole materie, sarà espresso in ventesimi.

A tutti i militari ammessi a sostenere le prove orali del concorso è concessa una licenza straordinaria nella misura e secondo le modalità previste dalle norme unificate per la concessione delle licenze, compatibilmente con le esigenze di servizio.

Si intenderà aver conseguito l'idoneità anche nelle prove orali il candidato che abbia riportato in ogni singola prova un punto di merito non inferiore ai 12/20.

Per l'esame orale facoltativo di lingue estere non verrà emesso un giudizio di idoneità, ma verrà semplicemente determinato un punto di merito da 1 a 20.

La durata di ciascuna prova orale facoltativa di lingua estera è stabilita di massima negli allegati programmi.

I candidati che per qualunque causa non si presentino alla visita medica o ad una prova nel giorno stabilito sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dalle ulteriori prove di esame.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato con esito positivo la visita medica di cui all'art. 3 dovranno far pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - 00100 Roma, nel termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta da parte della suddetta amministrazione, i seguenti documenti comprovanti il possesso dei titoli di merito conseguiti o maturati entro la data di scadenza dei termini di bando:

a) documento comprovante l'eventuale servizio militare prestato, fino alla data di cui sopra;

b) ogni altro titolo ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria, di cui il concorrente sia eventualmente in possesso.

I concorrenti di cui sopra dovranno altresì far pervenire, entro il predetto termine, i documenti che comprovino l'eventuale possesso dei requisiti che conferiscono, a parità di merito, i titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni sul bollo e sulle documentazioni amministrative.

I documenti che perverranno oltre il termine indicato nel primo comma del presente articolo saranno considerati ininfluenti ai fini dell'attribuzione dei relativi punti di merito. Anche in questo caso, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante, in caso d'inoltro a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 8.

La graduatoria di coloro che abbiano ottenuto l'idoneità in tutte le prove sarà formata sommando:

a) i punti di merito ottenuti in ciascun esame, espressi in ventesimi, moltiplicati per i seguenti coefficienti:

prova scritta di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 5;

prova scritta di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di computisteria e ragioneria, coefficiente 5;

prova orale di elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo, coefficiente 4;

prova orale di amministrazione e contabilità generale dello Stato, coefficiente 5;

prova orale di economia politica e scienza delle finanze, coefficiente 3;

b) 2 punti per l'esame di lingua inglese eventualmente sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 4 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20; un punto per ogni altro esame di lingua estera sostenuto dal candidato, se la votazione riportata sia compresa tra 16 e 18/20; 2 punti qualora detta votazione sia superiore a 18/20;

c) il seguente punteggio per il giudizio riportato alla visita medica: 4 punti per i candidati classificati nella 1ª categoria «ottimo»; 2 punti per i candidati classificati nella 2 categoria «buono»; nessun punto verrà attribuito ai candidati classificati nella 3ª categoria «sufficiente»;

d) fino a 5 punti, secondo valutazione preventivamente stabilita dalla commissione, per il servizio militare prestato dal candidato, tenendo conto della durata del servizio stesso, della Forza armata di appartenenza, del grado rivestito nonchè del ruolo, categoria e specializzazione, con particolare riguardo al servizio prestato con mansioni affini a quelle cui verranno destinati i vincitori del concorso;

e) fino a 5 punti che la commissione, sulla base di criteri che stabilirà preventivamente, potrà attribuire per tutti gli altri titoli che giudicherà meritevoli di considerazione, in rapporto alle funzioni di ufficiale di amministrazione.

A parità di merito si applicheranno le norme contenute nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni.

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire entro trenta giorni dalla data della lettera di comunicazione, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto per riassunto dell'atto di nascita (non certificato);

2) certificato di cittadinanza italiana;

3) certificato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, ai sensi delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale; per i concorrenti nati all'estero, il certificato dovrà essere rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero di grazia e giustizia;

5) certificato di stato libero, per i celibi, o stato di famiglia per gli ammogliati;

6) copia dello stato di servizio (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare (per i sottufficiali o militari di truppa, compresi fra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare) regolarmente aggiornato. Qualora il candidato, per un qualsiasi motivo, non sia stato arruolato dal consiglio di leva, dovrà presentare il certificato d'iscrizione nelle liste o di esito di leva rilasciato dal sindaco.

7) diploma originale del titolo di studio di cui al precedente art. 3 o copia autentica di esso. Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare il documento della competente autorità scolastica in sostituzione del diploma.

Tutti i candidati utilmente collocati in graduatoria dovranno altresì trasmettere in carta semplice:

a) la dichiarazione di accettazione della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato Aeronautico, ruolo amministrazione;

b) la dichiarazione, anche se negativa, relativa ai servizi civili e militari, di ruolo e non di ruolo, resi in precedenza allo Stato o ad altri enti pubblici.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 6) dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti che siano già impiegati di ruolo dello Stato ovvero ufficiali in servizio permanente effettivo o sottufficiali di carriera delle Forze armate dello Stato sono esonerati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3) e 4), ma dovranno allegare un certificato rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, comprovante la loro appartenenza alla pubblica amministrazione.

I militari in servizio, stante il termine perentorio dell'arrivo della documentazione al Ministero, dovranno trasmetterla direttamente al Ministero stesso.

I concorrenti che risiedono all'estero potranno essere autorizzati dal Ministero a presentare i documenti di cui sopra entro un termine diverso da quello di cui al primo capoverso del presente articolo, termine che verrà di volta in volta stabilito dal Ministero stesso nella relativa lettera di comunicazione. In tal caso essi dovranno presentare una dichiarazione della competente autorità attestante che, alla data della domanda, risiedevano all'estero.

Per quei documenti che risultassero formalmente irregolari il Ministero si riserva, a suo giudizio discrezionale, la facoltà di accoglierne la successiva regolarizzazione anche oltre il termine stabilito.

Non è ammesso riferimento a documentazione presentata presso le altre amministrazioni o per altri concorsi presso l'amministrazione aeronautica.

Art. 10.

Il Ministro della difesa può, con decreto motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad ufficiale in servizio permanente effettivo.

Art. 11.

La nomina a sottotenente del Corpo di commissariato, ruolo amministrazione, sarà conferita, in ordine di merito, ai candidati dichiarati idonei, nel limite dei posti indicati nell'art. 1 e decorrerà ad ogni effetto dalla data del relativo decreto salvo che nel decreto stesso non sia altrimenti stabilito.

I concorrenti classificati idonei in eccedenza al numero dei posti messi a concorso non avranno diritto alla nomina.

Il Ministero, in caso di rinuncia alla nomina da parte di qualcuno dei vincitori, qualora lo ritenga opportuno, si riserva la facoltà di nominare, sempre seguendo la graduatoria, il numero di idonei occorrente per coprire i posti lasciati vacanti dai rinunciatari.

Art. 12.

I vincitori del concorso dovranno, dopo la nomina, frequentare un corso d'istruzione militare e tecnico-professionale, con le modalità e la durata che verranno stabilite dal Ministero.

Art. 13.

L'anzianità relativa di nomina a sottotenente dei vincitori del concorso sarà determinata dalla graduatoria definitiva effettuata sulla base della media risultante per 3/4 dalla classifica ottenuta negli esami di concorso e per 1/4 dalla classifica riportata alla fine del corso di cui al precedente articolo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 luglio 1980

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1980
Registro n. 25 *Difesa, foglio n.* 387

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

a) PROVE SCRITTE OBBLIGATORIE

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

Computisteria e ragioneria (tempo concesso per lo svolgimento 6 ore).

b) PROVE ORALI OBBLIGATORIE

Computisteria e ragioneria (durata della prova 20 minuti circa).

Elementi di diritto privato, costituzionale e amministrativo (durata della prova 20 minuti circa).

Amministrazione e contabilità generale dello Stato (durata della prova 20 minuti circa).

Economia politica e scienza delle finanze (durata della prova 15 minuti circa).

c) PROVE ORALI FACOLTATIVE

Lingue estere limitatamente a non più di due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesca e spagnola (durata di ciascuna prova 15 minuti circa).

COMPUTISTERIA E RAGIONERIA

Computisteria:

Interesse: sue determinazioni con i principali procedimenti in uso nella pratica commerciale. Montante e calcoli relativi.

Sconto: commerciale e razionale. Valore attuale e calcoli relativi.

Concetto di merce: commercianti e agenti ausiliari del commercio. Principali documenti relativi alla negoziazione delle merci e calcoli inerenti alla loro compilazione.

Principali titoli di credito in uso nella pratica commerciale: cambiale, assegno circolare e bancario, ecc.

Cambio: generalità, quotazione del cambio e usi delle principali piazze del mondo. Lettura ed interpretazione dei listini. Operazioni di cambio diretto e indiretto e calcoli relativi.

Fondi pubblici e privati. Principali specie. Modi di quotazione dei titoli; principali operazioni sui titoli.

Conti correnti: generalità e distinzioni. Principali metodi in uso nella pratica per l'appuramento dei conti correnti ad interesse.

Trasporti aerei: generalità. Lettera di trasporto aereo. Responsabilità del vettore aereo. Tariffa dei trasporti aerei.

Ragioneria:

La ragioneria e il suo oggetto: l'azienda. Classificazione delle aziende.

Patrimonio e suoi componenti. Valutazione dei componenti patrimoniali.

Gli inventari.

La gestione quale dinamica del patrimonio. Variazioni patrimoniali: costi e ricavi quali tipici fenomeni della gestione dell'impresa.

Risultato economico dell'impresa.

La previsione. Preventivi economici e finanziari in sede d'impianto e in sede di funzionamento.

Le scritture e loro classificazioni. Libri contabili.

Sistemi di scritture e metodi di rilevazione.

Il conto: oggetto e forma. Sistemi di conti.

La partita doppia quale metodo di rilevazione contabile. La partita doppia applicata al sistema patrimoniale ed al sistema del reddito.

Apertura dei conti e scritture di esercizio.

Bilanci di verificazione e situazione dei conti.

Scritture di assestamento e di epilogo.

Chiusura dei conti.

Il Giornal-mastro.

Le scritture semplici (partita semplice).

Rilevazione extra-contabile.

Le società commerciali: clasificazione - disposizione di legge. Scritture relative alla costituzione del capitale, all'ammortamento dei cespiti, alla formazione delle riserve, alla rilevazione ed al riparto degli utili, alle variazioni del capitale sociale, all'ammortamento finanziario, ai prestiti obbligazionari.

Il bilancio delle società: (scopo, contenuto e forme).

I finanziamenti.

Le aziende di erogazione: Nozioni generali - Tipi principali - Patrimonio ed inventari - Gestione - Fasi delle entrate e delle uscite - Bilancio di previsione - Rendiconto.

La cessione, la trasformazione, la fusione e la liquidazione di impresa.

ELEMENTI DI DIRITTO PRIVATO COSTITUZIONALE E AMMINISTRATIVO

Diritto privato:

Le norme regolatrici della vita sociale; in particolare delle norme giuridiche e loro caratteri.

Diritto pubblico e diritto privato - Rapporto giuridico; istituto giuridico: sistema giuridico e ordinamento giuridico.

Fonti delle norme giuridiche - Efficacia delle norme nel tempo e nello spazio.

Interpretazione delle norme giuridiche.

Il rapporto giuridico ed i suoi elementi - diritto oggettivo e diritto soggettivo; persona fisica e persona giuridica.

Atto giuridico e negozio giuridico. Requisiti essenziali ed elementi accidentali del negozio giuridico - Invalidità del negozio giuridico - Nullità ed annullabilità.

La rappresentanza.

Obbligazioni - Concetto, elementi, fonti. Modificazioni oggettive e soggettive delle obbligazioni; estinzione delle obbligazioni.

Diritti reali - Caratteri e categorie dei diritti reali. Le cose ed i beni - La proprietà. Funzione sociale della proprietà; modi di acquisto della proprietà; azioni a difesa della proprietà.

Comunione e comproprietà.

Diritti reali di godimento. Enfiteusi, superficie, usufrutto, uso, abitazione, servitù prediali - Diritti reali di garanzia ipoteca, pegno.

Il contratto - Definizione, elementi essenziali del contratto - Interpretazione, effetti, cessione, rescissione e risoluzione del contratto.

Contratti particolari: la compravendita, la somministrazione, l'appalto, il mandato, il deposito, la transazione, il contratto di lavoro.

Diritto di famiglia: nozioni generali.

Successione legittima e successione testamentaria: nozioni fondamentali.

L'imprenditore, l'impresa, l'azienda, nozioni generali.

La società: concetto, requisiti, distinzioni.

La cambiale, il vaglia cambiario, l'assegno bancario, il vaglia bancario, l'assegno circolare.

Diritto costituzionale ed amministrativo

Lo Stato in generale - Le forme dello Stato - Lo Stato italiano e sue vicende costituzionali. Lo Stato italiano come Stato di diritto. La costituzione della Repubblica italiana.

Il Presidente della Repubblica: elezione, attribuzioni, prerogative.

Il Parlamento - Struttura e funzioni.

Il Governo - Il Presidente del Consiglio - I Ministri.

La Corte costituzionale: composizione, finalità, attribuzioni.

La magistratura e la funzione giurisdizionale.

Il Consiglio superiore della magistratura.

L'ordinamento amministrativo dello Stato - Nozioni della pubblica amministrazione - Organi della pubblica amministrazione e loro elementi.

L'amministrazione diretta centrale ed i suoi organi.

Gli organi consultivi - Consiglio di Stato - Avvocatura dello Stato - Consiglio nazionale della economia e del lavoro - Organi consultivi speciali.

L'amministrazione diretta locale, statale ed autarchica.

Enti autarchici territoriali - Regioni - Provincie - Comuni.

L'atto amministrativo - Distinzione tra diritto soggettivo ed interesse legittimo.

I ricorsi amministrativi, il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

I tribunali amministrativi regionali - Il Consiglio di Stato - La Corte dei conti, come organi giurisdizionali.

Amministrazione e contabilità generale dello Stato

I beni dello Stato: I beni del demanio pubblico ed i beni patrimoniali. L'amministrazione dei beni dello Stato. L'inventario.

I contratti dello Stato in generale. Le varie forme di contrattazione. Procedimenti per gli incanti, per la licitazione privata, per l'appalto-concorso e per la trattativa privata. Norme generali sui contratti. I capitolati d'oneri. Funzioni consultive in materia di contratti del Consiglio di Stato e dell'Avvocatura dello Stato. Stipulazione e approvazione dei contratti. Sindacato di legittimità della Corte dei conti sui contratti. Esecuzione e collaudo. Pagamento del prezzo pattuito.

I servizi in economia: in amministrazione diretta e a cottimo fiduciario. Il collaudo dei lavori e delle forniture fatte in appalto o in economia.

La gestione finanziaria. Anno ed esercizio finanziario: concetti generali. L'esercizio suppletivo. L'esercizio provvisorio.

Sistemi e metodi di scritture dell'amministrazione dello Stato. Il sistema informativo R.G.S.

Bilancio di previsione. Il bilancio di previsione in generale. Bilancio di competenza e bilancio di cassa. Formazione, contenuto, approvazione e natura giuridica della legge del bilancio. Aggiunte e variazioni al bilancio. Le nuove e maggiori spese.

La gestione dei residui. L'annullamento dei crediti inesigibili. I residui passivi. La perenzione amministrativa. La prescrizione biennale di stipendi, pensioni ed altri emolumenti.

Le entrate dello Stato: Nozione giuridica e classificazione. Le varie fasi dell'entrata: accertamento, riscossione, versamento. Le quietanze degli agenti della riscossione e delle tesorerie.

Le spese dello Stato: Nozione giuridica e classificazione. Le varie fasi della spesa: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento. Forme di pagamento più in uso: ordinativi diretti, ordini di accreditamento, ruoli di spese fisse. Forme speciali di pagamento. Le norme generali sull'emissione e l'intestazione dei titoli di spesa. Smarrimento e distribuzione dei titoli di spesa. Le ritenute sui pagamenti. Sostituto di imposta.

Il rendiconto generale dello Stato: Nozioni generali. Il conto del bilancio. Il conto generale del patrimonio. Formazione, parificazione, esame ed approvazione del rendiconto generale dello Stato.

Rendimento dei conti. I conti amministrativi in generale. I conti amministrativi delle entrate. I rendiconti degli agenti della riscossione. I conti amministrativi delle spese. I rendiconti dei funzionari delegati. I conti amministrativi delle tesorerie. I conti amministrativi dei consegnatari di materie.

I conti giudiziali. Gli agenti contabili dello Stato e la resa del conto giudiziale. I conti degli agenti della riscossione. I conti dei consegnatari delle materie. I conti dei tesorieri. Le cauzioni.

La responsabilità nell'amministrazione dello Stato. Responsabilità patrimoniale: amministrativa, contabile, civile verso terzi.

Organizzazione finanziaria. La Ragioneria generale dello Stato. Ordinamento e attribuzioni. Il ragioniere generale dello Stato. Il consiglio dei ragionieri. Le ragionerie centrali: attribuzioni. Vigilanza delle ragionerie centrali sulla gestione delle spese dello Stato.

La Direzione generale del tesoro. Le direzioni provinciali del tesoro.

La Tesoreria centrale e la tesoreria provinciale.

Il movimento dei fondi. I vaglia del tesoro. I buoni ordinari del tesoro. I conti correnti e le contabilità speciali. I depositi. Il servizio del portafoglio. Il contabile del portafoglio.

I controlli nell'amministrazione dello Stato. La Corte dei conti. Funzioni di controllo, amministrative e giurisdizionali.

La giurisdizione della Corte dei conti, i giudizi di responsabilità, i rimedi contro le decisioni di condanna della Corte dei conti, la esecuzione delle decisioni di condanna.

Economia politica e scienza delle finanze

Economia politica:

I fenomeni economici e loro fondamento: fini e mezzi. La attività economica e la scienza economica. Il metodo della scienza economica. I bisogni economici e loro caratteristiche. Classificazione dei bisogni.

I beni economici: concetto e caratteristiche. Classificazione dei beni economici.

L'utilità. Legge di decrescenza dell'utilità. Utilità totale, marginale e differenziale. Legge dell'uguaglianza delle utilità marginali e ponderate. Le curve di indifferenze.

La produzione. I fattori della produzione. Posizione di equilibrio del produttore. Il costo di produzione.

Consumo e risparmio. La propensione al consumo.

Lo scambio e la teoria del prezzo. Elasticità della domanda e dell'offerta. Formazione del prezzo in regime di libera concorrenza, in regime di monopolio e nei regimi intermedi di mercato. L'interdipendenza dei prezzi e l'equilibrio economico generale.

Il reddito in microeconomia. L'interesse, la rendita, il salario e il profitto.

La moneta: concetto e funzioni. Il valore della moneta. I sistemi monetari. La legge del Grasham. La moneta cartacea. L'inflazione e il corso forzoso. I sistemi monetari recenti. Gli accordi di Bretton Woods: loro esiti.

Il credito e il sistema bancario: in particolare le banche di deposito e sconto e gli istituti di emissione. Il sistema bancario italiano e il mercato monetario e finanziario.

Il commercio internazionale. I cambi e la bilancia dei pagamenti internazionali. Gli accordi economici internazionali: il Mercato comune europeo.

Gli operatori globali del sistema economico. Il reddito in macroeconomia. Il circuito dei redditi in un sistema economico aperto. Domanda e offerta globale. La propensione al consumo e la propensione agli investimenti. La preferenza per la liquidità. Le fluttuazioni economiche e lo sviluppo economico.

La pianificazione indicativa e precettiva.

Scienza delle finanze:

L'attività finanziaria. Natura e limiti dell'attività finanziaria. Cenni sulle principali teorie relative all'attività finanziaria. Scienza delle finanze: economia finanziaria e diritto finanziario. I bisogni pubblici e loro caratteristiche. Le spese pubbliche: concetto e classificazione. Cause dell'espansione della spesa pubblica. Evoluzione della spesa pubblica in Italia. Gli effetti economici e sociali delle spese pubbliche e in particolare gli effetti delle spese militari.

Le entrate pubbliche. Prezzi privati e quasi privati. Patrimonio e demanio dello Stato. Imprese pubbliche e pubblici istituti prezzi quasi privati; prezzi pubblici e politici. I contributi. Tasse e imposte: concetto, elementi e classificazioni.

La ripartizione giuridica tecnica ed economica delle imposte. Cenni sulla finanza funzionale: fiscal policy e deficit spending.

Il sistema tributario italiano. L'imposizione diretta: l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta sul reddito delle persone giuridiche: I.L.O.R. e I.N.V.I.M. L'imposizione indiretta: imposte di successione e sulle donazioni, imposta di registro, imposta di bollo, imposta ipotecaria, imposta sul valore aggiunto (IVA); imposte di fabbricazione e dazi doganali; i monopoli fiscali.

L'imposizione straordinaria; imposte straordinarie, prestiti pubblici. Cenni sulla finanza locale.

Sanzioni fiscali e contenzioso tributario.

LINGUE ESTERE

Il candidato dovrà dar prova di saper parlare e scrivere correttamente una o due lingue prescelte tra le seguenti: inglese, francese, tedesca e spagnola.

ALLEGATO 2

Modello di domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica - 2ª Divisione reclutamento e concorsi - 1ª Sezione - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA

Io sottoscritto (i militari faranno precedere al cognome e nome, il grado rivestito) . . . . nato a . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . appartenente al distretto militare di . . . . residente a (1) . . . n. . . (codice postale . . (provincia di . . .) via . . . . n. . ., chiedo di essere ammesso al concorso, per titoli e per esami, a otto posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 22 settembre 1980.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto agli aumenti dei limiti di età);

di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . .;

di non aver riportato condanne penali (3);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito presso l'istituto (o scuola) di . . nell'anno (4) . . . .;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . . . .;

di voler ricevere ogni comunicazione relativa al presente concorso al seguente recapito . . . .;

Dichiaro altresì di voler sostenere l'esame facoltativo nella (o nelle) seguente lingua estera . . . .

Data, ...

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . . . .

---

(1) Luogo di residenza con l'indicazione del numero di codice di avviamento postale. Qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione, indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato.

(4) Indicare la denominazione dell'istituto, la sede e l'indirizzo completo.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. In caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato «rivedibile» o «riformato» alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del comune di residenza del concorrente o del cancelliere. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(8677)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Avviso riguardante il diario delle prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero della marina mercantile dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni.

Si porta a conoscenza dei candidati che non essendo ancora possibile stabilire la sede, il luogo, la data e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o pratiche degli esami di idoneità per l'ammissione nei ruoli di alcune carriere del Ministero della marina mercantile dei giovani assunti ai sensi della legge 1° giugno 1977, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, indetti con il decreto interministeriale 12 giugno 1980, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 25 luglio 1980, le notizie di cui sopra saranno notificate con apposito avviso che verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1980.

(8707)

REGIONE UMBRIA

UNITÀ SANITARIA LOCALE «VALLE UMBRA NORD», IN ASSISI

Concorso ad un posto di assistente medico presso il presidio ospedaliero di Assisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico presso il presidio ospedaliero di Assisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Assisi (Perugia).

(3143/S)

OSPEDALE «E. DANIELE - E. ROMASI» DI GAGLIANO DEL CAPO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;

un posto di aiuto e un posto di assistente di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Gagliano del Capo (Lecce).

(3156/S)

OSPEDALE « V. CERVELLO » DI PALERMO

Concorso ad un posto di assistente di odontoiatria

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di odontoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Palermo.

(3161/S)

OSPEDALE « LEOPOLDO, MARIA, MANNY DEL BALZO SQUILLACIOTI E F. TEOTINO » DI LOCRI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18·aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in Locri (Reggio Calabria).

(3145/S)

OSPEDALI CIVILI RIUNITI DI SCIACCA

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Sciacca (Agrigento).

(3144/S)

OSPEDALE « G. CIACCIO » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di assistente di pneumotisiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumotisiologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(3146/S)

OSPEDALE CIVILE DI TRICARICO

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori in formazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Tricarico (Matera).

(3159/S)

OSPEDALE CIVILE DI SEZZE

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Sezze (Latina).

(3180/S)

OSPEDALE « S. MARTA E S. VENERA » DI ACIREALE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente otorinolaringoiatra;

un posto di assistente pediatra.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Acireale (Catania).

(3152/S)

OSPEDALI DI GORGONZOLA E MELZO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di radiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Melzo (Milano).

(3154/S)

OSPEDALE MAGGIORE DELLA CARITÀ DI NOVARA

Concorso a due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (3° sc. D.E.A.)

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia (3° sc. D.E.A.) (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(3157/S)

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della prima divisione di chirurgia generale (il numero dei posti è elevato a due);

un posto di assistente della seconda divisione di chirurgia generale (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Novara.

(3158/S)

OSPEDALE « AIUTO MATERNO » DI PALERMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche;

un posto di aiuto e tre posti di assistente di anestesia e rianimazione;

due posti di assistente di neuropsichiatria infantile addetto al servizio di pronto soccorso ed ambulatorio;

due posti di assistente di neuropsichiatria infantile.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Palermo.

(3160/S)

OSPEDALE CIVILE DI ANAGNI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di aiuto dirigente di otorinolaringoiatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Anagni (Frosinone).

(3155/S)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente della prima divisione medica;

un posto di assistente della divisione otorino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(3162/S)

OSPEDALE CIVILE « S. CROCE » DI CUNEO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della sezione autonoma di neurochirurgia;

un posto di aiuto del servizio di dietologia;

un posto di assistente della divisione di neurologia;

un posto di assistente del servizio di radiodiagnostica;

un posto di assistente della divisione di odontostomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuneo.

(3177/S)

REGIONI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1980, n. 57.

Norme per la costituzione ed il funzionamento delle unità sanitarie locali in attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 19 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE NELLA REGIONE

PRINCIPI ED OBIETTIVI

Art. 1.

Attuazione del Servizio sanitario nazionale nella Regione

La regione Campania, nell'ambito delle competenze in materia sanitaria ad essa delegate dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, attua, sul proprio territorio, il Servizio sanitario nazionale, costituente il complesso delle funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività che sono destinati alla tutela della salute di tutti i cittadini nel rispetto dei principi fissati dall'art. 32 della Costituzione, dallo statuto regionale e dagli articoli 1 e 2 della richiamata legge n. 833/78.

Art. 2.

Finalità del Servizio sanitario

Il Servizio sanitario provvede alla gestione unitaria della tutela della salute attraverso il coordinamento delle attività sanitarie e sociali ad esse collegate per l'azione di prevenzione, cura e riabilitazione.

La Regione a tal fine, garantendo l'effettiva partecipazione dei cittadini alla realizzazione del servizio sanitario, per la maggiore rispondenza di questo ultimo alle reali esigenze, disciplina l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture del servizio stesso, secondo le norme della presente legge.

Art. 3.

Soggetti istituzionali e strutture per l'attuazione del Servizio sanitario

Le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato o alla Regione, sono attribuite ai comuni, singoli o associati, che esercitano altresì le funzioni amministrative statali delegate alla Regione ai sensi dell'art. 7 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I comuni, singoli o associati e le comunità montane, provvedono all'attuazione del servizio sanitario mediante le unità sanitarie locali.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE

Art. 4.

Programma regionale

La Regione provvede all'attuazione del Servizio sanitario nazionale in base ai piani sanitari triennali che sono approvati con legge regionale, su proposta della giunta regionale secondo le procedure previste dal presente articolo.

Le unità sanitarie locali, sentiti gli enti locali interessati, concorrono alla formazione del piano sanitario regionale a norma della legge 23 dicembre 1978, n. 833, mediante la formulazione di proposte da presentare almeno sei mesi prima della scadenza di ciascun triennio.

La giunta regionale, tenuto conto delle proposte di cui al precedente comma, predispone, almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, il progetto di piano sanitario regionale da approvarsi dal consiglio regionale.

Nel predetto progetto di piano sono indicate le finalità, gli indirizzi ed i criteri per l'attuazione nell'ambito regionale del Servizio sanitario nazionale, con riferimento agli obiettivi del programma regionale di sviluppo, ed in particolare alla necessità del superamento degli squilibri nei servizi e nelle prestazioni esistenti nel territorio regionale, nonché per realizzare il coordinamento e l'integrazione dei servizi sociali con quelli sanitari.

La giunta regionale, in sede di discussione del bilancio di previsione della Regione, riferisce al consiglio regionale sullo stato di attuazione del piano sanitario regionale, sulle attività svolte dalle unità sanitarie locali, nonché sul funzionamento degli organi di partecipazione.

Art. 5.

Attività programmatica delle unità sanitarie locali

Le unità sanitarie locali, nell'esercizio delle funzioni ad esse spettanti, sono tenute a seguire criteri operativi e procedure ispirati al metodo della programmazione annuale e pluriennale, in conformità alle indicazioni dei piani regionali di cui al precedente articolo.

Art. 6.

Primo piano sanitario regionale

Per il triennio 1980-82, il piano sanitaro regionale è predisposto dalla giunta regionale e presentato al consiglio regionale entro il 30 novembre 1980.

TITOLO III

L'UNITA' SANITARIA LOCALE - ATTRIBUZIONI AMBITI TERRITORIALI - PRESIDI - DISTRETTI

Art. 7.

Attribuzioni dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale costituisce la struttura operativa mediante la quale i comuni, singoli o associati, secondo l'aggregazione di cui alla legge regionale 8 agosto 1979, n. 34, e le comunità montane, assolvono ai compiti del servizio sanitario per la gestione unitaria di tutte le attività sanitarie, coordinata ed integrata con i servizi sociali esistenti sul territorio ai sensi degli articoli 13 e 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'unità sanitaria locale in particolare provvede:

a) all'educazione sanitaria;

b) all'igiene dell'ambiente;

c) alla prevenzione individuale e collettiva delle malattie fisiche e psichiche;

d) alla protezione sanitaria materno-infantile, all'assistenza pediatrica ed alla tutela del diritto alla procreazione cosciente e responsabile;

e) all'igiene e medicina scolastica negli istituti di istruzione pubblica e privata di ogni ordine e grado;

f) all'igiene e tutela della salute negli istituti assistenziali pubblici e privati e comunità in genere;

g) all'igiene e medicina del lavoro, nonché alla prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali;

h) alla medicina dello sport e alla tutela sanitaria delle attività sportive;

i) all'assistenza medico-generica e infermieristica, domiciliare e ambulatoriale;

l) all'assistenza medico-specialistica e infermieristica, ambulatoriale e domiciliare per le malattie fisiche e psichiche;

m) all'assistenza ospedaliera per le malattie fisiche e psichiche;

n) alla riabilitazione;

o) all'assistenza farmaceutica e alla vigilanza sulle farmacie;

p) all'igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e delle bevande;

q) alla profilassi e alla polizia veterinaria, all'ispezione e alla vigilanza veterinaria sugli animali destinati ad alimentazione umana, sugli impianti di macellazione e di trasformazione, sugli alimenti di origine animale, sull'alimentazione zootecnica e sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, sulla riproduzione, allevamento e sanità animale, sui farmaci di uso veterinario;

agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico-legale *spettanti* al Servizio sanitario nazionale, con esclusione di quelle relative ai servizi sanitari istituiti per le Forze armate, i Corpi di polizia, per il Corpo degli agenti di custodia e per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché i servizi dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato relativi all'accertamento tecnico-sanitario delle condizioni del personale dipendente;

s) all'ordinamento dei servizi di assistenza religiosa secondo le disposizioni di cui all'art. 38 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'unità sanitaria locale, nell'esercizio delle predette funzioni eroga le prestazioni previste dal capo terzo della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dalla legislazione regionale, assicurando a tutta la popolazione i livelli di prestazioni sanitarie stabiliti dalla programmazione nazionale e regionale.

Art. 8.

Ambiti territoriali dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale è struttura operativa:

a) del comune singolo, laddove l'ambito territoriale delle unità sanitarie locali coincide col territorio comunale o con parte di esso;

b) della comunità montana, quando l'ambito territoriale delle unità sanitarie locali coincide con il territorio della comunità o comunque la comprende interamente;

c) dei comuni associati, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprende più comuni e comuni appartenenti a diverse comunità montane.

Gli ambiti territoriali di attività di ciascuna unità sanitaria locale sono quelli delimitati dalla legge regionale 8 agosto 1979, n. 34.

La Regione, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, provvede ad adeguare le delimitazioni dei distretti scolastici e delle altre unità di servizio in modo da farle coincidere di regola, con gli ambiti di cui al secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 9.

Distretti dell'unità sanitaria locale

Al fine di assicurare in maniera uniforme su tutto il territorio le prestazioni di primo livello e di pronto intervento, secondo il principio della massima utilizzazione delle risorse esistenti nel territorio di competenza, ciascuna unità sanitaria locale si articola in distretti, tenuto conto dei seguenti criteri:

a) entità della popolazione compresa di norma fra i 10.000 ed i 25.000 abitanti;

b) stato di viabilità e dinamica dei collegamenti;

c) coincidenza di norma con i confini comunali o circoscrizionali;

d) presenza di aree ad alto rischio.

L'istituzione dei distretti è deliberata dall'assemblea generale dell'unità sanitaria locale e sottoposta all'approvazione della giunta regionale la quale dovrà pronunziarsi entro il termine di un mese; in mancanza la deliberazione dell'unità sanitaria locale, si intende approvata.

Art. 10.

Compiti del distretto sanitario di base

Nell'ambito dei distretti vengono erogati, a mezzo dei presidi ed uffici delle unità sanitarie locali, le prestazioni sanitarie ed amministrative e vengono attuati i programmi di attività definiti dal comitato di gestione.

I presidi ubicati nel distretto sanitario di base, dovranno avere, di norma, funzioni polivalenti e non assolvere a funzione di ricovero.

TITOLO IV

PRESIDI MULTIZONALI

Art. 11.

Presidi multizonali

I presidi multizonali sono quelli che per le finalità specifiche perseguite e per le caratteristiche tecniche e specialistiche, svolgono attività prevalentemente rivolte a territori la cui estensione includa più di una unità sanitaria locale.

L'individuazione dei presidi multizonali e dei relativi bacini di utenza è effettuata dal piano sanitario regionale e comunque non oltre il termine dell'adozione da parte del presidente della giunta regionale del decreto di cui al primo comma dell'art. 37 della presente legge.

Art. 12.

Gestione dei presidi multizonali

I presidi multizonali sono gestiti dall'unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati con le modalità previste dall'art. 21 della presente legge.

L'unità sanitaria locale deve tenere uno specifico conto di gestione per ciascun presidio multizonale da allegare al conto generale di gestione.

Art. 13.

Riordinamento dei presidi multizonali

L'organizzazione dei presidi multizonali ospedalieri ed extra-ospedalieri, verrà disciplinata con successive leggi regionali, in relazione alle specifiche funzioni loro attribuite.

TITOLO V

ORGANI DELL'UNITA' SANITARIA LOCALE
COMPITI E FUNZIONAMENTO

Art. 14.

Organi dell'unità sanitaria locale

Gli organi dell'unità sanitaria locale sono:

l'assemblea generale;
il comitato di gestione;
il presidente del comitato di gestione.

Capo I

Art. 15.

Attribuzioni dell'assemblea generale

In attuazione dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'assemblea generale elegge anche al di fuori del proprio seno il comitato di gestione secondo le modalità di cui all'art. 25.

L'assemblea, inoltre, su proposta del comitato di gestione approva:

a) il regolamento per il funzionamento degli organi dell'unità sanitaria locale per quanto non previsto dalla presente legge;

b) l'istituzione dei distretti e dei presidi;

c) i regolamenti e la pianta organica del personale;

d) i bilanci preventivi ed i conti consuntivi nonché i piani e programmi che impegnano più esercizi finanziari;

e) convenzioni concernenti l'organizzazione e l'utilizzazione di strutture e servizi nonché la disciplina dei rapporti con le associazioni del volontariato di cui all'art. 45, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, può emanare schemi-tipo dei regolamenti previsti alle lettere *a*) e *c*) del presente articolo.

L'assemblea generale provvede, altresì, alla nomina dei rappresentanti dell'unità sanitaria locale, presso enti, organismi e commissioni; garantisce la conformità dell'attività dell'unità sanitaria locale agli indirizzi e programmi della Regione; emana direttive per il comitato di gestione; adotta, infine, ogni altro provvedimento ed essa demandato dalla legge.

Art. 16.

Composizione dell'assemblea generale

L'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è costituita:

1) dal consiglio comunale se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello del comune o di parte di esso.

In quest'ultimo caso il comune può stabilire forme di partecipazione dei consigli circoscrizionali all'attività delle unità sanitarie locali e, quando il territorio di queste coincide con quello delle circoscrizioni, può attribuire ai consigli circoscrizionali poteri che gli sono conferiti dalla legge n. 833/78;

2) dal consiglio generale della comunità montana, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello della comunità montana. Qualora l'ambito territoriale della unità sanitaria locale comprenda altri comuni oltre a quello della comunità montana, l'assemblea generale della comunità montana è integrata dai rappresentanti di tali comuni, eletti nelle stesse proporzioni e modalità previste dalla legge regionale 15 gennaio 1974, n. 3, istitutiva delle comunità montane;

3) dall'assemblea generale dell'associazione dei comuni, aggregati secondo la legge regionale 8 agosto 1979, n. 34, se l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincide con quello complessivo dei comuni associati.

Art. 17.

Associazione dei comuni
Composizione e designazione dei rappresentanti in seno all'assemblea generale delle unità sanitarie locali

Nel caso previsto dal n. 3) dell'articolo precedente, con la presente legge è costituita per ciascun ambito territoriale, ai sensi dell'art. 15, comma terzo, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, l'associazione dei comuni prevista dall'art. 25, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

L'assemblea dell'associazione è formata dai rappresentanti dei comuni associati secondo i seguenti criteri:

comuni fino a 3.000 abitanti: 1 rappresentante;
comuni da 3.001 a 10.000 abitanti: 3 rappresentanti;
comuni oltre i 10.000 abitanti:

da 10.000 a 100.000 abitanti: 3 rappresentanti più 1 ogni 5.000 abitanti o frazione superiore ai 2.500 abitanti;

oltre i 100.000 abitanti: 21 rappresentanti più 1 ogni 10.000 abitanti o frazione superiore ai 5.000 abitanti.

Il numero degli abitanti è quello risultante dai dati dell'ultimo censimento.

I componenti dell'assemblea generale dell'associazione dei comuni sono eletti dai rispettivi consigli comunali tra i consiglieri e cittadini non consiglieri comunali purché eleggibili a tale carica.

Quando il rappresentante da eleggere è uno la votazione avviene a maggioranza.

Quando i rappresentanti da eleggere sono tre o più la votazione avviene sulla base di liste rigide presentate dalle forze politiche presenti in consiglio e i rappresentanti vengono attribuiti secondo la proporzione dei voti conseguiti da ciascuna lista.

In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età.

Art. 18.

Funzionamento dell'assemblea generale

L'assemblea generale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi ovvero ogni qualvolta ne facciano richiesta 1/4 dei suoi componenti.

L'assemblea generale è convocata dal presidente del comitato di gestione che presiede, altresì, l'assemblea generale.

In caso di richista da parte di 1/4 dei componenti, il presidente convoca l'assemblea entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

Le sedute dell'assemblea sono pubbliche.

Le sedute dell'assemblea generale sono valide allorché sia presente la metà più uno dei suoi componenti.

In casi di votazione, le decisioni dell'assemblea generale vengono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 19.

Durata in carica dell'assemblea generale

L'assemblea generale dura in carica 5 anni.

In caso di scioglimento anticipato o di scadenza elettorale di un consiglio comunale, il consiglio comunale rinnovato provvederà alla nuova nomina o alla riconferma dei propri rappresentanti in seno all'assemblea generale, entro 30 giorni dal suo insediamento.

Per il tempo necessario alla nuova nomina o alla riconferma, restano in carica i rappresentanti eletti dal precedente consiglio comunale.

I componenti dell'assemblea generale che non intervengono a tre riunioni senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti.

La decadenza è pronunciata dall'assemblea dopo che sia decorso il termine di 10 giorni dalla contestazione comunicata anche al comune di appartenenza.

In caso di decadenza, di morte, di dimissioni o di altre cause di cessazione da componente dell'assemblea generale il consiglio comunale provvede alla sostituzione del suo rappresentante nella seduta immediatamente successiva alla conoscenza della vacanza e, comunque, non oltre il trentesimo giorno.

I consigli comunali devono procedere a nuove elezioni o a sostituzione dei propri rappresentanti, nel termine perentorio di 30 giorni, trascorso il quale, la giunta regionale nomina un commissario per i necessari adempimenti.

Capo II

Art. 20

Il comitato di gestione dell'unità sanitaria locale

Il comitato di gestione è l'organo esecutivo che compie tutti gli atti di amministrazione dell'unità sanitaria locale, che non siano di competenza all'assemblea generale.

Il comitato di gestione predispone gli atti da sottoporre all'approvazione dell'assemblea generale.

Art. 21.

Composizione del comitato di gestione

Il comitato di gestione è composto da nove membri.

Qualora l'unità sanitaria locale gestisca uno o più presidi multizonali il comitato di gestione è composto da quindici membri di cui sei designati dal consiglio regionale.

I membri del comitato di gestione di nomina dell'assemblea generale sono eletti dall'assemblea stessa con la presenza di almeno la metà dei componenti e con voto limitato a due terzi.

In tutti i casi non espressamente disciplinati dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, il numero dei consiglieri comunali facenti parte del comitato di gestione non può essere superiore al terzo dei componenti il comitato stesso.

Qualora risultino eletti più di tre consiglieri comunali quelli che seguono i primi tre vengono dichiarati decaduti e sostituiti dagli eletti non consiglieri comunali secondo l'ordine dei voti.

Quando un comune comprende più di una unità sanitaria locale, ciascun consigliere comunale non può far parte di più di un comitato di gestione.

Qualora l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale coincida con la comunità montana, il comitato di gestione è costituito dalla giunta della comunità montana. Nell'ipotesi in cui l'assemblea generale dell'unità sanitaria locale è formata dal consiglio della comunità montana, integrato con rappresentanti di altri comuni non facenti parte della comunità medesima, il comitato di gestione è eletto dall'assemblea generale delle unità sanitarie locali, integrata ai sensi del precedente art. 16, punto 2).

I membri eletti in seno all'assemblea generale decadono alla scadenza del mandato di consigliere comunale.

Se il numero dei membri da sostituire è superiore alla metà, l'assemblea provvede all'integrale rinnovo del comitato di gestione entro 60 giorni, trascorsi i quali la giunta regionale procede alla nomina di un commissario per i necessari adempimenti.

I membri del comitato di gestione restano comunque in carica fino alla loro sostituzione.

I membri del comitato di gestione che non siano componenti dell'assemblea generale partecipano alle sedute di questa con diritto di parola e senza diritto di voto.

Art. 22.

Attività e funzionamento del comitato di gestione

L'attività del comitato di gestione è collegiale.

Le decisioni del comitato di gestione sono adottate con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri e a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Le sedute del comitato di gestione non sono pubbliche.

Alle sedute del comitato di gestione debbono partecipare con voto consultivo da annotarsi a verbale, i responsabili delle direzioni amministrativa e sanitaria.

Le funzioni di segretario nelle sedute del comitato di gestione sono svolte da un funzionario amministrativo del livello direttivo, nominato dal comitato stesso su proposta del presidente.

Le sedute del comitato di gestione sono convocate dal presidente ogni qualvolta lo svolgimento dell'attività amministrativa dell'unità sanitaria locale lo renda necessario.

L'attività ed il funzionamento del comitato di gestione sono disciplinate da apposito regolamento interno deliberato, a maggioranza di voti, dall'assemblea generale.

Art. 23.

Attribuzioni del comitato di gestione

Il comitato di gestione:

a) predispone i bilanci preventivi e i conti consuntivi, i programmi, la pianta organica del personale, i regolamenti e le convenzioni al fine di sottoporli all'approvazione dell'assemblea generale;

b) determina le modalità e fissa i compiti per il raggiungimento degli obiettivi stabiliti da piani, programmi e direttive generali deliberati dall'assemblea;

c) nomina, nell'ambito dell'ufficio di direzione, i coordinatori sanitario e amministrativo, all'interno dei rispettivi organici;

d) compie ogni altro atto di amministrazione dell'unità sanitaria locale demandatogli dalle leggi e regolamenti e comunque non rientranti nella competenza dell'assemblea generale;

e) delibera, nei casi di urgenza, i provvedimenti che competono all'assemblea medesima con riserva di ratifica, a pena di decadenza, nella prima successiva adunanza.

Nella gestione delle funzioni statali delegate, il comitato di gestione si attiene alle direttive emanate dai competenti organi regionali ai sensi dell'art. 3, ultimo comma, della presente legge.

Art. 24.

Il presidente del comitato di gestione
Elezione

Il comitato di gestione elegge nel suo seno, nella prima seduta, il presidente.

L'elezione di cui al precedente comma ha luogo con la partecipazione di almeno due terzi dei componenti del comitato di gestione e non è valida qualora non venga conseguita la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nel caso non venga conseguita la maggioranza prescritta, dopo due turni di votazione, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti; in caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

Il comitato di gestione provvede, inoltre, con le stesse modalità di cui ai precedenti commi, all'elezione di un vice presidente che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.

Nell'ipotesi in cui il comitato di gestione sia costituito dalla giunta della comunità montana, le funzioni di presidente sono attribuite al presidente della comunità montana.

Art. 25.

Compiti e attribuzioni del presidente del comitato di gestione

Il presidente del comitato di gestione:

ha la legale rappresentanza dell'unità sanitaria locale;

convoca e presiede l'assemblea generale;

convoca e presiede il comitato di gestione;

garantisce l'uniformità dell'operato del comitato di gestione alle direttive dell'assemblea generale ed agli indirizzi della Regione;

coordina l'attività del comitato di gestione;

ha la responsabilità di attuazione del piano sanitario regionale nel territorio di competenza;

in caso di urgenza adotta i provvedimenti di competenza del comitato di gestione, limitatamente agli atti improrogabili per garantire il funzionamento dell'unità sanitaria locale e li sottopone alla ratifica del comitato stesso alla prima riunione che, comunque, deve essere convocata entro 30 giorni.

Art. 26.

Indennità al presidente e ai membri del comitato di gestione

Al presidente e ai membri del comitato di gestione è corrisposta una indennità di carica, non cumulabile con analoghe indennità corrisposte per altre cariche pubbliche, se non fino a concorrenza qualora l'indennità quale presidente o membro del comitato di gestione sia superiore a quella percepita quale pubblico amministratore.

L'assemblea generale determina detta indennità che può essere al massimo pari ai 4/5 di quella del sindaco, per il presidente, ed ai 4/5 di quella degli assessori, per i membri del comitato di gestione.

Nel caso di associazione tra comuni o di comunità montane, l'indennità da determinare sarà al massimo rapportata ai 4/5 di quella del sindaco o degli assessori del comune avente maggior numero di abitanti.

Art. 27.

Durata in carica del comitato di gestione

Il comitato di gestione dura in carica, di norma per la durata dell'assemblea generale che lo ha eletto.

Nel caso in cui uno o più membri del comitato di gestione siano rappresentanti di consigli comunali da rinnovarsi, essi restano in carica fino alle nomine dei nuovi rappresentanti in seno all'assemblea generale. Quest'ultima, nella prima riunione successiva all'elezione dei rappresentanti da parte dei consigli comunali rinnovati, provvederà a modificare la composizione del comitato di gestione, integrandolo per i soli membri cessati dall'incarico.

Art. 28.

Servizi dell'unità sanitaria locale

L'unità sanitaria locale si articola in servizi, per settori di interventi, operanti in forma dipartimentale.

I servizi delle unità sanitarie locali sono di norma i seguenti:

Dipartimento amministrativo.

1) Servizio segretaria affari generali e personale con i settori:

a) affari generali e segreteria del comitato di gestione e dell'assemblea;

b) amministrazione del personale, programmazione gestionale, informatica;

2) Servizio per le funzioni economiche finanziarie, di provveditorato economali e tecniche;

Dipartimento della prevenzione primaria e dell'epidemiologia.

3) Servizio ecologia, igiene e profilassi con i settori:

a) ecologia, igiene ambientale e dell'alimentazione, profilassi;

b) epidemiologia ed educazione sanitaria;

4) Servizio medicina preventiva e sociale con i settori:

a) Medicina legale e delle assicurazioni sociali, di igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni sul lavoro;

b) assistenza sanitaria all'infanzia e materno infantile nonché per la procreazione cosciente e responsabile, medicina scolastica;

5) Servizio veterinario;

6) Servizio di assistenza e riabilitazione con i settori:

a) medicina di base, generica e specialistica, psichiatrica, ambulatoriale e domiciliare nonché l'assistenza articolata nei confronti degli anziani;

b) assistenza ospedaliera e hospital day;

c) riabilitazione, termalismo e invalidi civili;

7) Servizio farmaceutico.

I servizi di cui sopra, tenuto conto delle dimensioni delle unità sanitarie locali rilevabili da tutti gli elementi che la costituiscono ed in particolare dalla presenza nell'ambito territoriale di presidi multizonali possono essere istituiti sino ad un massimo di 12 con l'elevazione a servizi dei settori indicati nel precedente comma.

I servizi di cui al presente articolo sono dotati di autonomia tecnico-funzionale, intesa come capacità di autonoma organizzazione ai fini dell'esercizio delle funzioni di propria competenza e dell'erogazione delle prestazioni, nell'ambito del coordinamento dell'ufficio di direzione per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi dell'unità sanitaria locale.

Ai predetti servizi fanno capo tutti gli uffici e presidi dell'unità sanitaria locale in relazione alle specifiche funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione.

A ciascun servizio dell'unità sanitaria locale è preposto un dirigente

Le funzioni preventive curative e riabilitative relative alla salute mentale vengono svolte, nell'ambito del servizio di assistenza e riabilitazione, in conformità delle disposizioni contenute nell'art. 34 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 29.

Il personale dell'unità sanitaria locale

Ai servizi dell'unità sanitaria locale è addetto il personale del servizio sanitario regionale.

Lo stato giuridico ed economico del personale delle unità sanitarie locali è disciplinato dalle norme del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

La gestione amministrativa del personale è demandata al comitato di gestione dell'unità sanitaria locale dal quale tale personale dipende.

Art. 30.

L'ufficio di direzione

L'ufficio di direzione dell'unità sanitaria locale è disciplinato in conformità all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

L'ufficio di direzione è responsabile, in solido con gli amministratori dell'attività dell'unità sanitaria locale e, in particolare, delle spese eventualmente disposte ed autorizzate in eccedenza alla quota.

L'ufficio di direzione ha il compito di assicurare la conformità dell'attività complessiva dei servizi agli obiettivi ed alle scelte programmatiche determinate dagli amministratori della unità sanitaria locale, sulla scorta degli indirizzi della Regione.

L'ufficio di direzione svolge, inoltre, funzioni consultive nei confronti degli organi dell'unità sanitaria locale ed, in particolare, formula proposte sugli indirizzi e sui programmi di attività dei vari servizi, sulle modalità di erogazione delle prestazioni e in ordine ai bilanci ed alle spese di funzionamento dei servizi.

Nel regolamento dei servizi amministrativi e sanitari sono previste apposite norme per i compiti ed il funzionamento degli uffici di direzione e per quelli da attribuire ai singoli dirigenti dei servizi, nel rispetto delle disposizioni della presente legge e delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Art. 31.

Criteri organizzativi

L'organizzazione dei presidi, uffici e servizi dell'unità sanitaria locale deve rispondere ai seguenti criteri:

a) assicurare la massima economia e flessibilità di gestione nell'ambito della funzionalità ottimale dei vari servizi;

b) attuare l'integrazione tra i servizi e presidi sanitari con quelli sociali, prevedendo le modalità di impiego del personale al fine di garantire l'unitarietà degli interventi e di privilegiare il momento preventivo-sociale e nell'attività diretta alla tutela del benessere psico-fisico della popolazione;

c) assicurare nell'ambito di ciascun servizio e tra i servizi, l'utilizzazione integrata dei presidi, delle strutture e del personale;

d) prevedere l'impiego di «equipes» multidisciplinari che operino all'interno di uno o più servizi, anche in relazione a specifici programmi di attività;

e) attuare sistemi organizzativi di tipo dipartimentale, in particolare nei presidi ospedalieri, nei servizi per la salute mentale e in quelli per la tutela materno-infantile e dell'età evolutiva e per la procreazione cosciente e responsabile;

f) assicurare l'erogazione delle prestazioni.

Art. 32.

Partecipazione

In riferimento all'art. 23, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, i comuni singoli o associati assicurano il raggiungimento dei fini di cui alla presente legge attraverso:

a) la consultazione dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, professionali, culturali e sociali e di volontariato operanti sul territorio, nonché dei rappresentanti degli interessi originari definiti ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

b) l'individuazione di forme di partecipazione e di consultazione degli operatori della sanità con gli utenti sulle attività delle unità sanitarie locali fra i quali la costituzione presso ogni unità sanitaria locale di una consulta di rappresentanti delle formazioni sociali e di volontariato esistente nel territorio;

c) la partecipazione diretta dei cittadini mediante la formulazione di proposte tese al miglioramento dei servizi sulle quali i competenti organi delle unità sanitarie locali devono pronunziarsi entro sessanta giorni.

Per la concreta attuazione dei fini di cui al precedente comma, nel regolamento sono previsti strumenti e modalità di realizzazione delle forme e dei momenti partecipativi e di consultazione.

TITOLO VI

FINANZIAMENTO
CONTABILITA' E CONTROLLI

Art. 33.

Finanziamento dell'unità sanitaria locale

La regione provvede alla ripartizione tra le unità sanitarie locali del fondo sanitario nazionale, assegnato annualmente alla Regione stessa, attribuendo a ciascuna unità sanitaria locale una quota per il finanziamento delle spese correnti.

La Regione, a tal fine, trasferisce all'inizio di ciascun trimestre i 3/12 della quota assegnata a ciascuna unità sanitaria locale, la quale dovrà fornire alla Regione rendiconto trimestrale, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di scadenza del trimestre.

La Regione provvede, altresì, al riparto della quota assegnata per il finanziamento delle spese in conto capitale, secondo le indicazioni nel merito formulate dal piano sanitario regionale.

Art. 34.

Controlli

Il comitato regionale di controllo, integrato da un esperto in materia sanitaria eletto dal consiglio regionale, esercita il controllo di cui all'art. 63 dello statuto regionale e della legge regionale n. 4 del 24 marzo 1972 sugli atti delle unità sanitarie locali, aventi presidi multizonali.

Le sezioni provinciali del CO.RE.CO., integrate dall'esperto di nomina del consiglio regionale secondo quanto previsto dal primo comma del presente articolo, esercitano il controllo sugli atti delle unità sanitarie locali che comprendono i comuni delle rispettive province e delle unità sanitarie locali coincidenti con comunità montane.

Nei casi di unità sanitarie locali coincidenti con associazione di comuni o di comunità montane, ove siano compresi comuni appartenenti a più province, è competente al controllo la sezione provinciale istituita per la provincia nella cui circoscrizione hanno sede gli organi di amministrazione dell'unità sanitaria locale.

Art. 35.

Sovrintendenza operativa dell'assessore per l'igiene e la sanità

L'assessore per l'igiene e la sanità, a seguito delle funzioni delegate alla Regione dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833 e tenuto conto dei nuovi contenuti operativi derivanti dall'applicazione della citata legge, sovraintende, nei modi e nelle forme di cui all'art. 33 dello statuto, sul servizio sanitario regionale che, pertanto, si articola nelle seguenti strutture di coordinamento, opportunamente integrate tra loro:

a) servizio affari generali - programmazione - rapporti con gli organi delle unità sanitarie locali;

b) servizio ecologia - igiene ambientale e prevenzione;

c) servizio assistenza sanitaria;

d) servizio veterinario.

Le materie attribuite a ciascuno Servizio sono così ripartite:

a) *Servizio affari generali - programmazione - rapporti con gli organi delle unità sanitarie locali*: affari generali - rapporti con gli organi istituzionali delle unità sanitarie locali; gestione ruolo unico del personale delle unità sanitarie locali - Programmazione sanitaria; elaborazione dati statistici - controllo finanziario sulle unità sanitarie locali; verifica costi-benefici; predisposizione e vigilanza - Ripartizione fondo sanitario regionale - Convenzioni;

b) *Servizio ecologia - Igiene ambientale e prevenzione*: ecologia e igiene ambientale; igiene del lavoro; igiene della produzione, lavorazione, distribuzione e commercio degli alimenti e bevande - Profilassi - Osservatorio epidemiologico e medicina preventiva - Prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali; malattie sociali; medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive; medicina scolastica - Assistenza consortoriale per la procreazione cosciente e responsabile - Termalismo - Farmaci e vigilanza sulle farmacie;

c) *Servizio assistenza sanitaria*: Assistenza medico generica di base, specialistica diretta e convenzionata, ospedaliera, ostetrica e farmaceutica - Assistenza psichiatrica - Protezione sanitaria materno-infantile e assistenza pediatrica, tenuto conto anche dell'attuazione della legge regionale n. 7 del 20 febbraio 1978 - Riabilitazione ed invalidi civili;

d) *Servizio veterinario*: Assistenza veterinaria, tutela del patrimonio zootecnico e della riproduzione animale, impianti di macellazione, di lavorazione e di conservazione delle carni e di altri prodotti di origine animale, produzione di mangimi e degli integratori, interventi di zooprofilassi, lotta contro le zoonosi, vigilanza sugli alimenti di origine animale.

Le materie attribuite a ciascun servizio possono essere affidate a settori da istituire con provvedimenti amministrativi.

Il presente articolo parzialmente modifica gli articoli 1 e 2 della legge regionale 14 maggio 1975, n. 29 recante: «Norme sull'ordinamento amministrativo della Regione».

TITOLO VII
POTERI SOSTITUTIVI DELLA REGIONE

Art. 36.
Nomina commissario in caso di inadempienza

In caso di inerzia o inadempienza degli organi dell'unità sanitaria locale, la giunta regionale provvede alla nomina di un commissario per i necessari adempimenti.

In caso di impossibilità di costituzione e ricostituzione degli organi dell'unità sanitaria locale o di gravi inadempienze funzionali, il presidente della giunta regionale, sentita la competente commissione permanente consiliare e su conforme deliberazione della giunta regionale, decreta lo scioglimento degli organi dell'unità sanitaria locale e nomina un commissario per assicurare la regolarità dei servizi e della gestione sino all'insediamento dei nuovi organi che dovrà avvenire entro sei mesi.

Art. 37.
Costituzione delle unità sanitarie locali

Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta stessa, costituisce le unità sanitarie locali con proprio decreto, ai sensi e per gli effetti degli articoli 61 e 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Con lo stesso decreto il presidente della giunta regionale stabilisce:

a) la data della convocazione della prima assemblea generale di ciascuna unità sanitaria locale da tenersi entro sessanta giorni;

b) il termine, non superiore a trenta giorni, per l'elezione dei componenti dell'assemblea generale delle unità sanitarie locali formate da associazioni di comuni o da comunità montane allargate.

La prima riunione dell'assemblea generale si terrà:

a) presso la sede del consiglio comunale, ove trattasi di assemblea generale di unità sanitaria locale coincidente con il comune singolo o costituente parte di esso;

b) presso la sede del consiglio generale della comunità montana, ove trattasi di assemblea generale di unità sanitaria locale coincidente con la comunità montana;

c) presso il comune sede dei maggiori presidi sanitari dell'unità sanitaria locale, o, in mancanza degli stessi, presso il comune col maggiore numero di abitanti.

L'assemblea si ritiene valida se sono presenti i 2/3 dei suoi componenti.

Con lo stesso o separato provvedimento, il presidente della giunta regionale adotta, altresì, anche in riferimento a normative specifiche, le disposizioni relative all'utilizzazione del personale e alla gestione finanziaria dei servizi, ai sensi dell'art. 61, comma terzo, lettere *b*) e *c*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 38.
Elezione del comitato di gestione

Nella prima riunione l'assemblea generale elegge il comitato di gestione e sceglie la sede dell'unità sanitaria locale.

La riunione è presieduta dal componente più anziano di età.

Svolge le funzioni di segretario il componente più giovane di età.

Art. 39.
Nomina del presidente

Il comitato di gestione come primo atto procede alla nomina del presidente e del vice-presidente.

L'elezione del presidente e del vice-presidente avviene a maggioranza assoluta dei componenti del comitato di gestione.

Fino a quando tale nomina non sia avvenuta, le funzioni di presidente, compresa la convocazione della prima riunione del comitato, sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 40.
Adempimenti

Tutte le elezioni e le nomine effettuate ai sensi della presente legge sono immediatamente comunicate oltre che ai competenti organi di controllo alla giunta regionale.

Art. 41.
Successione dell'unità sanitaria locale agli enti soppressi

Le unità sanitarie locali, all'atto dell'insediamento dei loro organismi rappresentativi, subentrano nella gestione esercitata dagli enti, organismi ed uffici finora operanti nelle materie del servizio sanitario nazionale.

Dalla data di costituzione dell'unità sanitaria locale, e fino all'insediamento degli organi di gestione delle stesse, gli enti, gli organismi e gli uffici interessati devono continuare ad esercitare le loro funzioni.

Dalla data dell'insediamento degli organi delle unità sanitarie locali cesseranno, dall'esercizio delle loro funzioni, in particolare, gli uffici dei medici provinciali, e dei veterinari provinciali, quelli degli ufficiali sanitari e veterinari comunali e loro consorzi, i laboratori di igiene e profilassi e i centri di igiene mentale, in quanto dipendenti dalle province o da consorzi delle stesse o dalle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (I.P.A.B.) di cui al settimo comma dell'art. 64 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, gli istituti di prevenzione e cura e i presidi sanitari extraospedalieri in quanto dipendenti dalle province o da consorzi di enti locali, dalla stessa data saranno soppressi, a norma dell'art. 66, sesto comma, gli enti ospedalieri, i consorzi di enti locali per l'esercizio di funzioni e servizi in materia igienico-sanitaria, i comitati provinciali antimalarici, i consorzi provinciali antitubercolari e ogni altro organismo o istituto esclusivamente operante nelle materie del servizio sanitario nazionale.

Art. 42.
Competenze dei consultori familiari nella fase transitoria

In attesa dell'insediamento degli organi di gestione delle unità sanitarie locali di cui alla presente legge vengono fatte salve tutte le competenze attribuite ai consultori familiari con legge regionale 8 agosto 1977, n. 44.

I regolamenti dei consultori familiari previsti dai piani regionali saranno approvati secondo la normativa di cui alla legge regionale 8 agosto 1977, n. 44.

Art. 43.
Trasferimento dei beni ai comuni

I beni mobili ed immobili nonché le attrezzature degli enti ed istituti di cui all'art. 66, primo comma, lettere *a*) e *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, saranno trasferiti al patrimonio del comune in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alla competente unità sanitaria locale, gradualmente e non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tale scopo gli enti ed istituti di cui al comma precedente, nonché i comuni, nel caso previsto dall'art. 66, terzo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dovranno provvedere entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad una ricognizione straordinaria dei beni mobili ed immobili destinati totalmente o prevalentemente ai servizi igienico-sanitari, ivi compresa una verifica straordinaria di cassa presso il proprio tesoriere e presso gli eventuali agenti autorizzati al maneggio del denaro.

Detta ricognizione straordinaria verrà effettuata in conformità alla normativa vigente presso ciascun ente ed istituto e le relative risultanze, analitiche e sintetiche, formeranno oggetto di apposita deliberazione.

Le risultanze di cui ai commi precedenti vengono comunicate all'assessorato regionale alla sanità, nonché al comune interessato che, entro il termine perentorio di giorni 30, provvede a formulare eventuali osservazioni.

Il presidente della giunta regionale emette apposito decreto per il trasferimento dei beni mobili ed immobili ai comuni.

Sono, altresì, trasferiti ai comuni competenti per territorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle unità sanitarie locali.

Art. 44.
Svincolo di destinazione dei beni e loro reimpiego

Lo svincolo di destinazione dei beni di cui all'articolo precedente e all'art. 65, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il reimpiego e il reinvestimento dei capitali ricavati dalla loro alienazione o trasformazione in opere di realizzazione e di ammodernamento di presidi sanitari, nonché la tutela dei beni culturali eventualmente ad essi connessi, sono deliberati dal consiglio del comune cui i beni sono stati trasferiti, su proposta dell'assemblea generale dell'unità sanitaria locale e previa autorizzazione della giunta regionale.

Le iniziative di cui al comma precedente possono essere assunte direttamente dal comune interessato con deliberazione del consiglio previo assenso dell'unità sanitaria locale e con la autorizzazione della giunta regionale.

Art. 45.
Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge per il 1980 si fa fronte con il fondo sanitario nazionale, assegnato alla Regione per il 1980, nonché con gli stanziamenti di bilancio che si riferiscono a funzioni attribuite dalla presente legge alle unità sanitarie locali.

TITOLO VIII
NORME TRANSITORIE

Art. 46.
Norma transitoria per le attività sociali

Fino all'emanazione della nuova normativa concernente l'assistenza e la beneficienza pubblica e al fine di realizzare il coordinamento e la integrazione delle attività sociali con quelle sanitarie, l'unità sanitaria locale eserciterà le funzioni di cui al titolo terzo, cap. III del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 24 luglio 1977.

Art. 47.
Norme transitorie per la tutela della salute mentale

In attesa dell'entrata in funzione delle unità sanitarie locali la tutela della salute mentale, nella Regione, è assicurata a mezzo di apposite equipes multidisciplinari composte da:

un primario psichiatra di ospedale psichiatrico;
due aiuti psichiatra di ospedale psichiatrico;
cinque assistenti medici;
quaranta infermieri psichiatrici;
un assistente sociale;
due psicologi;
un sociologo.

La giunta regionale è autorizzata a costituire le seguenti equipes multidisciplinari con le modalità previste dalla presente legge:

quattro per Avellino e provincia;
quattro per Benevento e provincia;
nove per Caserta e provincia;
ventisei per Napoli e provincia;
dodici per Salerno e provincia.

Per la provincia di Benevento, in carenza di ospedale psichiatrico, ciascuna equipe, limitatamente al personale infermieristico, è ridotta da quaranta a quindici unità.

Inoltre, per ciascuna provincia della Regione, è istituita una equipe per la neuropsichiatria infantile.

Detta equipe opererà in collegamento con quella di cui al primo comma del presente articolo e secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 28, ultimo comma della presente legge.

Essa è così composta:

un primario neuropsichiatra infantile;
due aiuti neuropsichiatri infantili;
tre assistenti medici;
cinque vigilatrici d'infanzia;
dieci puericultrici.

Ciascun presidio speciale psichiatrico istituito nella Regione deve essere dotato, inoltre, del seguente personale:

un caposala;
dieci inservienti.

Le equipes svolgono compiti di prevenzione, cura e riabilitazione sul territorio, presso lo specifico presidio psichiatrico istituito negli ospedali generali di cui al successivo articolo e presso gli ospedali psichiatrici di ciascuna provincia.

Art. 48.

Nella fase transitoria e comunque non oltre l'adozione del piano sanitario regionale il trattamento in regime di degenza, fermo restando il divieto di ricovero in ospedali psichiatrici così come sancito dalla normativa vigente, è attuato presso specifici servizi psichiatrici dotati di quindici posti letto ciascuno istituiti nei sottoelencati ospedali generali e cliniche universitarie:

ospedale civile di S. Angelo dei Lombardi;
ospedale civile di Avellino;
ospedale civile di Benevento;
ospedale civile di Aversa;
ospedale civile di Caserta;
ospedale civile di OO.RR. Loreto Crispi;
ospedale civile di OO.RR. Gesù e Maria;
ospedale civile Monaldi;
ospedale civile Nuovo Pellegrini;
ospedale civile di San Gennaro;
ospedale civile di Frattamaggiore;
ospedale civile di Pollena Trocchia;
ospedale civile di Gragnano;
ospedale civile di Nocera Inferiore;
ospedale civile di Cava dei Tirreni;
ospedale civile di Salerno;
ospedale civile di Oliveto Citra;
ospedale civile di Polla;
ospedale civile di Vallo della Lucania;
clinica psichiatrica prima facoltà dell'Università di Napoli;
clinica psichiatrica seconda facoltà dell'Università di Napoli.

Agli ospedali generali ed alle cliniche universitarie innanzi elencati afferiscono i seguenti ambiti territoriali di cui alla legge regionale 8 agosto 1979, n. 34:

Ambiti	Ospedali
1 - 2	S. Angelo dei Lombardi
3 - 4	Avellino
5 - 6 - 7 - 8 - 9	Benevento
10 - 11 - 12 - 13	
15 - 16 - 17	Caserta
14 - 18 - 19 - 20	Aversa
21 - 22 - 37	OO.RR. Loreto Crispi
38 - 44	OO.RR. Gesù e Maria
23 - 39 - 41	Monaldi
26 - 43	Nuovo Pellegrini
42 - 45	San Gennaro
24 - 25	Frattamaggiore
27 - 28 - 29 - 30	
31 - 33	Pollena Trocchia
32 - 34 - 35 - 36	Gragnano
47 - 51 - 52	Nocera Inferiore
48 - 49 - 50	Cava dei Tirreni
53	Salerno
54 - 55 - 56	Oliveto Citra
57 - 58	Polla
59 - 60 - 61	Vallo della Lucania
46	Clinica psichiatrica 1ª facoltà dell'Università di Napoli
40	Clinica psichiatrica 2ª facoltà dell'Università di Napoli

Art. 49.

Il primario di ciascuna equipe risponde degli obblighi derivanti dalle leggi numeri 180/78 e 833/78 ed è responsabile degli accertamenti e trattamenti degli infermi provenienti dalla zona di competenza.

Le funzioni igienico-organizzative relative all'attività di degenza, nell'ambito delle strutture di diagnosi e cura dell'ente ospedaliero generale restano, allo stato, di competenza della direzione sanitaria dell'ospedale stesso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 128/69.

La continuità dell'assistenza psichiatrica all'interno delle strutture ospedaliere, deve essere garantita nell'arco delle ventiquattro ore.

I primari, tenuto conto anche della consistenza numerica dei degenti provenienti dal proprio ambito territoriale, concordano le specifiche modalità di collaborazione e di intervento tra le equipes, con il direttore sanitario dell'ospedale cui afferiscono.

Le stesse modalità di collaborazione si attuano negli ospedali psichiatrici, per le degenze residue e per i rientri previsti dalla legge.

Art. 50.

La disciplina dei rapporti con l'Università sarà regolata da apposite convenzioni da stipularsi successivamente.

Art. 51.

Le equipes di cui all'art. 1 sono formate mediante l'utilizzazione del personale in servizio di ruolo dipendente dagli ospedali psichiatrici, dai C.I.M., dalle I.P.A.B. e dagli altri enti pubblici che all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 833/78 provvedono al ricovero ed alla cura degli infermi di mente.

Tale personale è assegnato in posizione di comando, alle equipes multidisciplinari in conformità di apposita graduatoria formulata con i criteri di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 15 giugno 1978.

Il personale destinato in comuni diversi dalla sede in cui presta servizio ha diritto al trattamento di missione nei limiti previsti dalla normativa vigente.

Agli effetti della composizione della equipe la qualifica di direttore sanitario del C.I.M. (Centro di igiene mentale) è equiparata a quella di primario psichiatra degli ospedali psichiatrici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Le qualifiche di aiuto e di assistenza C.I.M. sono equiparate rispettivamente a quelle di aiuto e di assistente di ospedali psichiatrici ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979.

Art. 52.

Per l'integrazione delle equipes, a seguito dell'utilizzazione del personale di cui all'art. 5, si provvederà mediante convenzioni, seguendo l'ordine di apposite graduatorie formulate dalle sottoelencate commissioni e sulla base dei seguenti criteri.

La commissione esaminatrice per il personale laureato in medicina, in sociologia, in psicologia, caposala, infermieri e assistenti sociali, è così composta:

assessore regionale alla sanità o suo delegato - presidente;

un direttore di clinica psichiatrica universitaria o di C.I.M., o primario ospedaliero o un direttore di ospedale psichiatrico - componente;

un rappresentante dei primari ospedalieri, scelto tra le organizzazioni più rappresentative per il personale laureato - componente;

un rappresentante degli assistenti ospedalieri, scelto fra le organizzazioni più rappresentative per il personale laureato - componente;

un rappresentante dei lavoratori ospedalieri scelto per le organizzazioni più rappresentative fra il personale non laureato componente;

un funzionario della Regione componente;

un funzionario amministrativo della carriera direttiva della Regione - segretario.

Per il personale medico si applicano le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 130/69, e successive modificazioni, analogamente per i caposala, gli infermiere, gli assistenti sociali, le vigilatrici d'infanzia e le puericultrici.

La commissione esaminatrice per il personale ausiliario è così composta:

assessore alla sanità - presidente;

un direttore sanitario di ospedale generale o psichiatrico o di C.I.M. - componente;

un rappresentante dei lavoratori, scelto tra le organizzazioni più rappresentative - componente;

due funzionari della Regione - componenti;

un funzionario amministrativo del livello direttivo della Regione - segretario.

Per l'assunzione del personale ausiliario la commissione adotta i criteri stabiliti dall'art. 6, allegato *B*, del vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero, sulla base delle tabelle di valutazione definite al livello regionale.

Le convenzioni di cui al primo comma, stipulate dalla Regione, dovranno contenere i seguenti principi:

1) durata non superiore a 6 mesi dalla data della stipula;

2) espressa indicazione della precarietà e temporaneità del rapporto;

3) esclusione della configurazione di rapporto di impiego pubblico;

4) trattamento economico conforme a quello previsto nei vigenti accordi nazionali per le corrispondenti qualifiche presso gli ospedali psichiatrici provinciali.

Art. 53.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 giugno 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1980, n. 58.

Interventi finanziari per i collegamenti marittimi con mezzi rapidi di interesse regionale per le isole del golfo di Napoli e per le località costiere di interesse turistico.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 19 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per assicurare e favorire il potenziamento dei servizi organici ed efficienti di collegamenti marittimi per lo sviluppo civile ed economico delle isole e per la valorizzazione turistica dei comuni costieri, la giunta regionale predispone il piano annuale che è approvato dal consiglio regionale, nei limiti dello stanziamento di bilancio, per la concessione di contributi a favore di aziende od enti che esercitano servizi di linee marittime con mezzi rapidi per trasporti collettivi di carattere pubblico.

Art. 2.

I contributi di cui al precedente articolo sono concessi ad aziende ed enti regolarmente autorizzati dai competenti organi per l'esercizio di collegamenti marittimi e che siano forniti di attrezzatura tecnica ed organizzativa adeguata, nonché di mezzi idonei e rispondenti alle esigenze del traffico connesso allo sviluppo turistico.

Art. 3.

I contributi di cui all'art. 1 possono essere concessi:

a) alle aziende od enti che assicurino programmi annuali di servizi organici ed efficienti di collegamento marittimo di interesse turistico con le isole del golfo di Napoli;

b) alle aziende od enti che gestiscono linee stagionali di collegamento marittimo con località di interesse turistico.

I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili nello stesso esercizio finanziario con altri eventualmente erogati per le medesime finalità e servizi riguardanti il golfo di Napoli in base a leggi statali o regionali.

Art. 4.

Il piano di cui all'art. 1 è predisposto di concerto dagli assessorati regionali al turismo ed ai trasporti sulla scorta delle domande che le aziende e gli enti interessati devono presentare, ai fini dell'ammissione ai contributi, al presidente della giunta regionale della Campania entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello cui i contributi si riferiscono.

La domanda deve essere corredata da:

a) documentata relazione dell'attività svolta nell'anno precedente;

b) relazione tecnico-illustrativa del programma dei servizi con l'indicazione dei mezzi di trasporto, della periodicità, degli itinerari, degli orari, delle tariffe e della dotazione organica;

c) piano economico finanziario di gestione;

d) dichiarazione di non usufruire di ulteriori contributi, sussidi o convenzioni o, comunque, di altri interventi finanziari concessi dalla Regione o dallo Stato per le medesime finalità.

Art. 5.

I criteri per la determinazione dei contributi previsti dal piano sono i seguenti:

il contributo di cui alla lettera *a*) del precedente art. 3 è determinato in relazione al costo miglio accertato annualmente per ciascuna linea e per le miglia effettivamente percorse, nella misura massima del 75% del costo per miglio/passeggero accertato con riferimento all'intero traffico e comunque non superiore al disavanzo annuo di esercizio di ciascuna linea documentato ed accertato;

il contributo di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3 è determinato nella misura massima del 50% del costo miglio accertato per ciascuna linea e per le miglia effettivamente percorse e comunque non superiori al disavanzo di esercizio di ciascuna linea, documentato ed accertato.

Art. 6.

L'erogazione dei contributi previsti dal piano è subordinata alla stipula della convenzione che deve contenere tra l'altro:

1) obbligo, per i collegamenti ammessi a contributo, di osservare le tariffe autorizzate dai competenti organi;

2) divieto di apportare variazioni o interruzioni anche temporanee al programma dei servizi autorizzati;

3) obbligo di tenuta dei mezzi impiegati in stato di efficienza e di decoro;

4) obbligo dell'osservanza della vigente legislazione in materia di lavoro per il personale addetto;

5) modalità dei controlli regionali per l'erogazione dei contributi.

Lo schema della convenzione è approvato dalla giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente.

La convenzione è stipulata dal presidente della giunta regionale con il legale rappresentante dell'azienda o dell'ente destinatario del contributo.

La trasgressione anche di una sola delle condizioni previste nella convenzione comporta la decadenza o la revoca dei benefici di cui alla presente legge.

Art. 7.

All'erogazione dei contributi si provvede con decreto del presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, a servizio effettuato, in relazione alle miglia effettivamente percorse e convalidate dalle competenti capitanerie di porti o uffici dipendenti.

L'istruttoria della pratiche ed i relativi controlli sono svolti a cura dei competenti assessorati.

Art. 8.

La giunta regionale è autorizzata ad erogare, nel corso di ciascun anno, acconti nella misura massima del 70% dei contributi previsti dal piano.

Art. 9.
Norma transitoria

Per l'ammissione ai benefici della presente legge per l'anno 1980 si prescinde dal termine di cui al primo comma dell'art. 4 e le relative domande devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

Per l'attuazione degli interventi di cui al punto *a*) del precendente art. 3 è autorizzata per il biennio 1980/81 la spesa complessiva di L. 3 miliardi, di cui L. 1 miliardo a carico dell'esercizio finanziario 1980 e L. 2 miliardi a carico del bilancio 1981.

Per l'attuazione degli interventi di cui al punto *b*) del precedente art. 3 è autorizzata per ciascuno degli anni 1980 e 1981 la spesa di L. 1 miliardo.

All'onere di cui al presente articolo si fa fronte:

a) per L. 2 miliardi a carico del bilancio di previsione 1980 con prelevamento dal cap. 201 dello stato di previsione della spesa del medesimo bilancio di previsione che si riduce di pari importo e, con la conseguente iscrizione, in termini di competenza e di cassa, della predetta somma al cap. 442, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980 con la seguente denominazione: «Interventi finanziari per i collegamenti marittimi con mezzi rapidi di interesse regionale per le isole del golfo di Napoli e per le località costiere di interesse turistico»;

b) agli oneri per il 1981 si farà fronte utilizzando quota parte delle assegnazioni alla Regione effettuate ai sensi dell'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Art. 11.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 29 maggio 1980

CIRILLO

LEGGE REGIONALE 9 giugno 1980, n. 59.

Integrazione contributo di cui alla legge regionale n. 5 del 1° febbraio 1980, all'associazione regionale ospedali campani per le spese di convenzionamento con il consorzio Croci riunite napoletane per l'espletamento del servizio di pronto soccorso sanitario stradale e trasporto infermi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 35 *del* 19 *giugno* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il contributo di cui all'art. 2 della legge regionale n. 5 dell'1 febbraio 1980, recante norme relative al concorso regionale delle spese per il convenzionamento dell'associazione regionale ospedali campani con il consorzio Croci riunite napoletane per l'espletamento del servizio di pronto soccorso sanitario stradale e trasporto degli infermi è elevato da L. 500.000.000 (cinquecentomilioni) a L. 750.000.000 (settecentocinquantamilioni).

La maggiore spesa conseguente è finanziata con lo stanziamento di cui al cap. 1111 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1980, prelevando l'occorrente importo dal cap. 1109 dello stesso stato di previsione che si riduce di pari importo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 9 giugno 1980

CIRILLO

(6808)

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802600)